



COMPRESORIO ALPINO CN5  
VALLI GESSO, VERMENAGNA e PESIO

## REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO VENATORIO COMPRESORIO ALPINO CN5 "VALLI GESSO, VERMENAGNA E PESIO" Stagione venatoria 2022/2023

*Approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 03/22 del 29/03/2022*

*Modificato dal Comitato di Gestione con delibera n. 24/22 del 28/06/2022*

*Adeguato al calendario venatorio regionale con delibera n. 28/22 del 02/08/2022*

*Modificato dal Comitato di Gestione con delibera n. 36/22 e 37/22 del 25/08/2022*

**Art. 1)** L'attività venatoria nel Comprensorio Alpino CN5 "Valli Gesso, Vermenagna e Pesio" è consentita secondo le normative previste dalla L. 157/92, dalla L.R. 5/2018 e s.m.i. dalle disposizioni in essere della Regione Piemonte. Il Comitato di Gestione del C.A.CN5 in riferimento all'art. 8 - lett. u) - dello Statuto ha predisposto il presente Regolamento per il prelievo venatorio che prevede e tratta

- Censimenti (**art. 2**);
- Partecipazioni degli associati ad altre attività del comprensorio (**art. 3**);
- Specie cacciabili, periodi e orario di caccia nel C.A.CN5 (**art. 4**);
- Carniere giornaliero e stagionale nel C.A.CN5 (**art. 5**);
- Costi di partecipazione/abbattimento (**art. 6-7**);
- Centro di controllo (**art. 8**);
- Tagliandi d'uscita e dislocazione cassette (**art. 9**);
- Contrassegni (**art. 10**);
- Schede riepilogativa e d'avvistamento (**art. 11**);
- Divieti (**art. 12**);
- Tesserini venatori regionali e altra documentazione (**art. 13**);
- Comunicazioni agli associati (**art. 14**);
- Cacciatori temporanei (**art. 15**);
- Norme di sicurezza (**art. 16**);
- Mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria (**art. 17**);
- Normative specifiche per la caccia di selezione ungulati (**da art. 18 a art. 36**); tipica fauna alpina minore (**da art. 37 a art. 40**); cinghiale (**da art. 41 a art. 48**); specie migratorie (**art. 49**); specie volpe (**art. 50**); Aree a Caccia Specifica (**da art. 51 a art. 57**);
- Addestramento cani (**art. 58**);
- Aree contigue ad aree protette (**art. 59**);
- ZSC (Zone Speciali di Conservazione) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) (**art. 60**);
- Regolamento rimborso quote (**art. 61**);
- Raccolta palchi (**art. 62**);
- Norme finali (**art. 63-64**);

### CENSIMENTI

**Art. 2)** Il Comitato di Gestione predispone ed organizza annualmente attività di censimento per specie cacciabili e non (qualora se ne ravvisi la necessità).

Gli associati sono tenuti a comunicare la propria disponibilità alla segreteria per la partecipazione a tutte le tipologie di censimento, mediante consegna delle schede di partecipazione previste dal Comprensorio entro i termini seguenti: 24 marzo per il censimento capriolo e cervo, 22 aprile per il censimento primaverile di tipica fauna alpina minore; 14 maggio per il censimento camoscio; 23 luglio per la partecipazione ai censimenti estivi con cani da ferma sulla tipica fauna alpina minore.

L'impossibilità di partecipazione ai censimenti deve essere comunicata entro le 48 ore antecedenti l'effettuazione dello stesso salvo motivi di forza maggiore documentabili: in caso contrario, verranno decurtati 20 punti dal totale dei punteggi della relativa graduatoria.

## Calendario censimenti 2022

CAPRIOLO - CERVO osservazione diretta: sabato 9 aprile 2022 (eventuale recupero per maltempo domenica 24 aprile 2021)

TIPICA FAUNA ALPINA MINORE censimento al canto: sabato 30 aprile 2022 (eventuale recupero per maltempo domenica 1° maggio 2022)

CAMOSCIO osservazione diretta: domenica 19 giugno 2022 (eventuale recupero per maltempo sabato 25 giugno 2022)

TIPICA FAUNA ALPINA MINORE censimento con cani da ferma: da sabato 20 agosto 2022 a domenica 28 agosto 2022.

Per i censimenti estivi con cani da ferma, il Comitato di Gestione, tramite incaricati, si riserva la facoltà di verificare preventivamente l'idoneità dei cani impiegati e/o di escludere cani e conduttori non confacenti alle necessarie esigenze, l'assegnazione delle zone e la formazione delle squadre. L'associato può partecipare ai censimenti estivi anche con cani di conduttori suoi conoscenti, non associati al C.A.CN5, fermo restando quanto previsto al comma precedente. Parimenti il Comprensorio può avvalersi di unità cinofile anche con persone non associate.

**In generale, la partecipazione ai censimenti costituirà comunque titolo di prelazione a parità di punteggio in qualunque graduatoria.**

Per la partecipazione alle attività di censimento è consigliata la copertura assicurativa della responsabilità civile (validità tessera associazione venatoria o polizza privata).

## PARTECIPAZIONE ATTIVITA' DEL COMPRENSORIO

**Art. 3)** Il Comprensorio svolge varie altre attività che prevedono l'opera coadiuvante degli associati: catture e/o immissioni o recuperi faunistici, lavori di ripristino ambientale, piani di contenimento, lavori di gestione faunistica, organizzazioni di corsi o di attività didattiche, accompagnamento cacciatori temporanei, etc..

Gli associati sono invitati a fornire la propria disponibilità alla segreteria entro il **30 giugno di ogni anno** per una rotazione delle partecipazioni che comporteranno l'assegnazione di minimo quattro punti ogni mezza giornata/uscita per le graduatorie dei regolamenti del C.A.. Il termine di cui sopra non è operante per gli accompagnatori dei cacciatori temporanei, che si intende posticipato al 30 agosto.

## SPECIE CACCIABILI, PERIODI ED ORARIO DI CACCIA NEL C.A.CN5

**Art. 4)**

Specie	Inizio periodo	Fine periodo	Note/Rimandi
Capriolo MM (I-III)	01/09/2022	12/11/2022	Piano abbattimento selettivo vedi da art. 18
Capriolo FF (I-III) - classe 0	15/09/2022	15/12/2022	Piano abbattimento selettivo vedi da art. 18
Camoscio MM (II-III) - FF (II-III) - classe I - classe 0	15/09/2022	15/12/2022	Piano abbattimento selettivo vedi da art. 18
Fagiano di monte, coturnice	02/10/2022	30/11/2022	Piano abbattimento vedi da art. 35
Cinghiale	01/09/2022	30/01/2023	+ piano abbattimento selettivo vedi da art. 43
Volpe	18/09/2022	30/01/2023	Piano abbattimento vedi N.B.1
Lepre comune, coniglio selvatico	18/09/2022	04/12/2022	vedi N.B.1
Minilepre	18/09/2022	19/01/2023	
Fagiano	18/09/2022	30/11/2022	
Starna	18/09/2022	13/11/2022	Piano abbattimento vedi N.B.1
Quaglia	18/09/2022	31/10/2022	
Beccaccino, germano reale, alzavola, marzaiola, canapiglia, fischione, codone, folaga, gallinella d'acqua	18/09/2022	19/01/2023	vedi N.B.2
Colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia	18/09/2022	30/01/2023	vedi N.B.2
Tordo bottaccio	01/10/2022	31/12/2022	vedi N.B.2
Tordo sassello	01/10/2022	11/01/2023	vedi N.B.2
Cesena	01/10/2022	19/01/2023	vedi N.B.2
Allodola	01/10/2022	30/11/2022	
Beccaccia	02/10/2022	19/01/2023	

**N.B.1:** Gli abbattimenti di starna, volpe e lepre devono essere comunicati (telefono, mail, whatsapp, fax, verbalmente) al Comprensorio con sollecitudine e comunque entro tre giorni.

**N.B.2:** In gennaio la caccia è consentita esclusivamente d'appostamento temporaneo, ad eccezione del cinghiale, della volpe, della beccaccia e del beccaccino, anche con l'ausilio dei cani e della minilepre, con l'ausilio di un solo cane specialista.

È comunque sempre vietata su terreno innevato con eccezione della volpe, degli ungulati e del cinghiale.

### **I giorni consentiti per la caccia nel Comprensorio Alpino CN5 sono:**

- mercoledì e domenica per la caccia programmata;
- lunedì, mercoledì e domenica per la caccia programmata alle specie migratorie;
- lunedì, mercoledì e domenica per la caccia programmata alla sola specie cinghiale
- mercoledì, sabato e domenica per la caccia programmata alla specie volpe, (fermo restando il periodo di apertura di caccia alla specie) ed in ogni caso il sabato, solo per i cacciatori autorizzati alla caccia di selezione;
- giovedì e sabato per la caccia di selezione ungulati per gli associati; mercoledì e domenica sempre per gli associati nelle A.C.S. limitatamente all'apertura del centro di controllo in tali giornate alla tipica fauna alpina minore;
- lunedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica per la caccia dei "temporanei" agli ungulati.

**Resta fermo un massimo di tre giornate settimanali cumulative tra le varie forme di caccia.**

Si rimanda all'art. 9) per l'obbligo di imbucare tagliandi d'uscita per determinate tipologie di caccia.

### ***Ora inizio e termine giornata venatoria***

Per l'inizio ed il termine della giornata venatoria si rimanda all'orario riportato sul tesserino regionale come da specifica del calendario venatorio regionale.

**N.B.** La caccia alla specie beccaccia inizia un'ora dopo e termina un'ora prima degli orari riportati sul tesserino venatorio regionale.

## **CARNIERE GIORNALIERO E STAGIONALE NEL C.A.CN5**

**Art. 5)** Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:

- 2 capi di fauna selvatica stanziale di cui 1 sola lepre comune;
- 25 capi di minilepre;
- 20 capi delle specie migratorie, comprese cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia; di cui non più di 3 beccacce, 8 beccaccini, 5 quaglie, 10 allodole, 5 codoni; per un massimo complessivo di 10 capi tra anatidi, rallidi e limicoli al giorno;
- nel periodo dal 1° al 19 gennaio è consentito un prelievo massimo di 2 beccacce al giorno.
- ungulati oggetto di caccia di selezione: 2 capi giornalieri, previo ovvie assegnazioni nominali, in relazione alle *Norme specifiche per la caccia di selezione agli ungulati*

Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:

- cinghiale: 50 capi annuali, con il limite di 10 capi giornalieri in deroga al punto 2.1;
- coturnice, fagiano di monte: complessivamente 4 capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, con il limite di 2 capi giornalieri per la coturnice e 1 capo giornaliero per fagiano di monte;
- lepre comune: 5 capi annuali;
- starna: 5 capi annuali per specie, nel rispetto di specifici piani di prelievo numerici, approvati dalla Giunta regionale;
- fagiano: 30 capi annuali;
- coniglio selvatico: 30 capi annuali
- ungulati oggetto di caccia di selezione (camoscio, capriolo): 12 capi annuali

Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie non superiore a: 20 beccacce, 25 quaglie, 30 beccaccini, 50 allodole, 35 tordi bottacci, 35 tordi sasselli, 35 cesene, 25 codoni, 25 canapiglie, 35 marzaiole, 35 fischioni, 35 folaghe, 50 alzavole, 50 germani reali, 50 gallinelle d'acqua e un totale massimo di 250 capi tra le specie colombaccio, cornacchia nera, grigia, gazza, ghiandaia.

Riguardo alla minilepre, stante lo status di specie alloctona, non è previsto un carniere stagionale.

## QUOTE DI PARTECIPAZIONE/ABBATTIMENTO

### Art. 6) Cacciatori associati

Quota associativa stagione venatoria 2022/2023: € 170,00	
Quota cacciatore stagionale: € 250,00	
Quota partecipazione caccia cinghiale: € 35,00	
Quota partecipazione caccia tipica fauna alpina minore: € 70,00	
<b>SELEZIONE CAPRIOLO</b>	Classe 0: € 60,00 FF(I-III): € 80,00 MM(I-III): € 110,00 Trofeo, considerando unicamente la misura della stanga più lunga: fino a 19,99 cm € 0,00 da 20,00 cm a 23,99 cm € 10,00 da 24 cm € 20,00
<b>SELEZIONE CAMOSCIO</b>	classe 0: € 70,00 classe I: € 110,00 FF(II-III): € 140,00 MM(II-III): € 180,00 trofeo MM (II-III) da 101 a 105,99 punti: € 10,00 da 106 a 110,99 punti € 20,00 oltre 111 punti € 30,00 trofeo FF (II-III) da 96 a 100,99 punti € 10,00 da 101 a 105,99 punti € 20,00 oltre 106 punti € 30,00
<b>SELEZIONE CERVO</b>	Classe 0: € 150,00 MM(I): € 220,00 FF (I-III): € 220,00 MM(II-III): € 300,00 Trofeo coronato: € 50,00

**N.B.:** Per i casi di assegnazioni o riassegnazioni anche plurime per la caccia di selezione ungulati si rimanda a norme specifiche da art. 18)

### Art. 7) Cacciatori temporanei

Quota giornaliera capriolo (selezione): € 150,00/giornata per numero due giornate minime	
Quota giornaliera camoscio (selezione): € 200,00/giornata per numero due giornate minime	
Quota giornaliera cervo (selezione): € 200,00/giornata per numero due giornate minime	
Quota giornaliera cinghiale (programmata): € 35,00/giornata	
<b>CAPRIOLO</b>	Classe 0: € 70,00 FF(I-III): € 90,00 MM(I-III): € 120,00 trofeo, considerando unicamente la lunghezza della stanga: fino a 19,99 cm € 0,00 da 20,00 cm a 23,99 cm € 30,00 da 24 cm € 50,00
<b>CAMOSCIO</b>	classe 0: € 200,00 classe I: € 400,00 FF(II-III): € 600,00 MM(II-III): € 800,00 trofeo MM(II-III) da 100 a 104,99 punti € 100,00 da 105 a 109,99 punti € 150,00 oltre 110 punti € 200,00 trofeo FF(II-III) da 95 a 99,99 punti € 100,00 da 100 a 104,99 punti € 150,00 oltre 105 punti € 200,00

N.B.1: Ai cacciatori temporanei per la selezione verrà richiesta una caparra di € 150,00 per il capriolo, di € 250,00 per il camoscio e di € 300,00 per il cervo, già comprensiva della quota giornaliera, che verrà conguagliata o rimborsata a capo abbattuto o meno: tale caparra verrà trattenuta integralmente in caso di capo assegnato e non ritirato.

Per la stagione venatoria 2022/2023 non sono previste assegnazioni della specie cervo a cacciatori temporanei, salvo mancanza di richieste da parte di cacciatori associati successivamente al 30 novembre. I costi per l'eventuale abbattimento sarà pari a 4 volte la quota versata dall'associato.

N.B.2: In caso di ferimento dell'animale con mancato recupero verrà comunque computato l'importo del 75% della quota d'abbattimento.

**N.B.3.:** Per i casi di assegnazioni plurime si rimanda a norme specifiche da art. 15)

## CENTRO DI CONTROLLO

**Art. 8)** Per le specie capriolo, camoscio, fagiano di monte e coturnice il cacciatore ha l'obbligo di presentare i capi abbattuti, per gli opportuni accertamenti biometrico-sanitari, al centro di controllo sito presso la sede del Comprensorio a Borgo San Dalmazzo, in Via don Minzoni 18.

Il centro di controllo avrà il seguente orario:

- mercoledì e domenica (tipica fauna alpina minore): dalle 15.30 alle 20;
- lunedì, mercoledì e domenica (associati in A.C.S. e temporanei) dalle 15 alle 20,30;
- giovedì e sabato (caccia di selezione ungulati): settembre dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 21,30; ottobre dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 21; novembre-dicembre dalle 12 alle 15 dalle 18 alle 20.

L'addetto al centro di controllo non è tenuto in modo alcuno a prolungare la propria permanenza oltre all'orario di cui sopra. Pertanto è il cacciatore che deve fare le opportune valutazioni prima del tiro in modo da poter arrivare inderogabilmente al centro di controllo prima della chiusura.

Gli ungulati devono essere portati al centro eviscerati fermo restando il prelievo di eventuali campionature di organi e/o tessuti, qualora comunicati dal Comprensorio con relativo dettaglio. In caso contrario non sarà considerata effettuata la presentazione del capo stesso con l'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti (sanzioni pecuniarie e mancata concessione di punteggi, ove previsti).

Non solo per motivi di privacy, i cacciatori dovranno presenziare singolarmente nell'ufficio dell'addetto al centro di controllo durante la compilazione dei verbali d'abbattimento.

## TAGLIANDI D'USCITA E DISLOCAZIONE CASSETTE

**Art. 9)** Per la caccia di selezione ungulati, caccia alla tipica fauna alpina minore, le uscite dovranno essere annotate obbligatoriamente, oltre che sul tesserino regionale e sull'autorizzazione del Comprensorio (selezione ungulati), anche su apposito blocchetto di tagliandi madre/figlia (fornito dal Comprensorio) che dovranno essere compilati dal cacciatore indicando *in stampatello* tutti i dati ivi richiesti, come da fac-simile di seguito riportato:

*ES: TAGLIANDO GIORNALIERO CACCIA SELEZIONE UNGULATI – Modalità corretta di compilazione*

Regione Piemonte <b>COMPENSORIO ALPINO CN5</b> <i>Valli Gesso Vermenagna e Pesio</i> Data uscita: 16/09/2021 Ora imbuco: 5.30 Distretto di caccia: VALLE GESSO Zona di caccia: DESERTETTO	Regione Piemonte <span style="float: right;"><u>parte da imbucare</u></span> <b>COMPENSORIO ALPINO CN5</b> <i>Valli Gesso Vermenagna e Pesio</i> Nome: MARIO Cognome: ROSSI Data uscita: 16/09/2021 Ora imbuco: 5.30 Distretto di caccia: VALLE GESSO Zona di caccia: DESERTETTO Specie: CAMOSCIO Targa auto: AB 000 CD
---	--

La compilazione dei tagliandi d'uscita dovrà essere tassativamente effettuata come da fac-simile sopra riportato. La parte del tagliando da imbucare dovrà essere riposta nella giornata di caccia prima di iniziare l'attività venatoria in cassetta presente a valle della propria zona di caccia, conservando durante l'uscita l'altra parte del tagliando. Dovrà essere ripetuta l'operazione qualora si cambi la zona di caccia; in alternativa, unicamente per la variazione della zona di caccia, potrà essere effettuata comunicazione tramite SMS o whatsapp al numero della guardia (335/7278227) indicando il nominativo, il distretto, la zona di caccia e la targa dell'automezzo. Eventuali infrazioni a quanto sopra verranno sanzionate in base alle normative di legge.

La dislocazione territoriale delle cassette sarà la seguente e potrà essere integrata durante la stagione venatoria.

	Comune	
Valle Pesio	Pianfei	Cappella San Sebastiano situata sul palo della segnaletica stradale a ridosso della cappella
	Chiusa di Pesio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Località Cimitero: alla base del grosso cartellone</li> <li>• Fraz. San Bartolomeo di fronte all'albergo "Locanda Alpina" su palo indicazione "POSTA"</li> </ul>
	Pevevragno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• palo della luce davanti alla posta</li> <li>• Fraz. Pradeboni sul palo della luce di fianco alla pensilina del bus</li> </ul>
Valle Colla	Boves	<ul style="list-style-type: none"> <li>• all'inizio di Corso Bisalta su palo lampione davanti a Chiesa Vecchia;</li> <li>• Fraz. Rivoira: angolo parco giochi, di fronte alla chiesa</li> </ul>
Valle Vermenagna	Limone Piemonte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piazzale Nord – all'ingresso di Limone Piemonte</li> <li>• bivio per Limonetto</li> </ul>
	Vernante	sul palo di legno a ridosso della destra del semaforo per Palanfrè
	Robilante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• palo insegna distributore carburante IP</li> <li>• su piazzale sterrato nei pressi del ponte Sibelco su palo in legno</li> </ul>
	Rocavione	Palo insegna "Catering"
Valle Gesso	Borgo San Dalmazzo	Presso ufficio C.A.
	Rocavione	Fraz. Brignola: piazzale vicino al bar sul lampione
	Valdieri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• presso l'hotel-pizzeria "Tu ed io", poco prima del bivio per Entracque</li> <li>• Fraz. Andonno: sul palo dell'insegna stradale del ponte per Roaschia</li> </ul>
	Entracque	davanti al distributore "Centro Calor" su palo in cemento vicino a cabina telefonica

Eventuali ulteriori o variazioni delle dislocazioni verranno comunicate prima dell'inizio dell'attività venatoria.

## CONTRASSEGNI

**Art. 10)** La caccia di selezione agli ungulati e alla tipica fauna alpina minore prevede la preventiva consegna, da parte del Comprensorio, al cacciatore di specifici contrassegni numerati che dovranno essere apposti in maniera inamovibile al capo immediatamente dopo l'abbattimento: al garretto per gli ungulati ruminanti; alla giuntura alare per l'avifauna alpina.

Per la selezione agli ungulati dovrà essere cancellata dal contrassegno con arnese da punta la data d'abbattimento, mentre per la tipica fauna alpina minore dovranno essere rimosse le tacche corrispondenti al mese ed al giorno relativi all'abbattimento.

Per quanto riguarda la caccia alla specie cinghiale non verranno consegnati contrassegni al cacciatore, ma bensì etichette adesive con numerazione progressiva da applicare sulle buste per le analisi della trichinella (come da regolamento specifico per la caccia al cinghiale).

In caso di smarrimento di qualunque tipo di contrassegno il cacciatore dovrà presentare immediata denuncia alle Autorità pubbliche competenti e la contestuale comunicazione al Comprensorio (con copia della denuncia). Il contrassegno non verrà sostituito ed il cacciatore perderà il diritto all'abbattimento.

In caso di smarrimento delle etichette adesive per il cinghiale, il cacciatore dovrà presentare autocertificazione di smarrimento alla segreteria del C.A..

Il contrassegno per la caccia di selezione agli ungulati non usufruito al termine del periodo di autorizzazione dovrà essere tassativamente restituito (unitamente all'autorizzazione) al Comprensorio entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di autorizzazione.

I contrassegni per la tipica fauna alpina minore dovranno essere consegnati alla segreteria del Comprensorio tassativamente entro il 28 febbraio successivo alla stagione venatoria conclusa. Al riguardo come da disposizioni regionali "il Presidente del Comitato di gestione deve comunicare alla Provincia i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 1, lettera p) della L.R. 5/2018".

## SCHEDA RIEPILOGATIVA E D'AVVISTAMENTO

**Art. 11)** Il cacciatore dovrà altresì consegnare alla segreteria del Comprensorio entro il 28 febbraio successivo alla stagione venatoria conclusa la scheda riepilogativa e quella d'avvistamento debitamente compilate, ricevute unitamente al rilascio del tesserino.

## DIVIETI

**Art. 12)** Fermi i divieti e le limitazioni previsti dalle normative di legge, da disposizioni regionali e dalle norme per cacce specifiche previste dal presente regolamento è vietato su tutto il territorio del Comprensorio e durante qualunque tipo di caccia detenere munizione spezzata superiore al doppio zero.

Su terreni in tutto od in parte coperti da neve si ricorda che da normative regionali e nazionali in zona Alpi è vietata qualunque forma di caccia salvo la selezione agli ungulati e la caccia programmata al cinghiale ed alla volpe.

**Come richiamato anche all'art. 60), per relativa norma regionale, nelle aree ZPS e/o ZSC ricadenti sul territorio venabile del C.A.CN5 è vietato l'uso per ogni tipologia di caccia di munizioni al piombo.**

## TESSERINI VENATORI REGIONALI E ALTRA DOCUMENTAZIONE

**Art. 13)** Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia. Il cacciatore che risulti ammesso a più C.A. deve riportare nell'apposito spazio "Provincia/A.T.C./C.A." il codice del C.A. ove quel giorno esercita l'attività venatoria, **se diverso da quello in cui ha ritirato il tesserino.** In caso di abbattimento, il cacciatore deve segnare con un puntino i capi di fauna selvatica non appena abbattuti e a recupero avvenuto.

In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.

Si ricorda che le giornate di caccia **ovunque effettuate** (Regione Piemonte o altre regioni e in C.A., A.T.C., AAFV, AATV) sono cumulate, con il massimo di 3 settimanali.

In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

I cacciatori residenti in Regione Piemonte o all'estero devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva.

Per il rilascio di cui sopra e di ogni altra documentazione, come altresì per il versamento di quote, si ricorda in ogni caso che il personale del Comprensorio non è tenuto nel modo più assoluto a posticipare l'orario di chiusura al pubblico degli uffici.

## COMUNICAZIONI AGLI ASSOCIATI

**Art. 14)** Il C.A.CN5 informa gli associati circa i regolamenti di caccia, censimenti, chiusure di caccia anticipate, variazioni alle normative e direttive della Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e proprie attraverso il proprio notiziario "El cassador ed montagna" (inviato unicamente via mail e/o whatsapp), il sito internet [www.comprensorioalpinocn5.it](http://www.comprensorioalpinocn5.it), comunicazioni telefoniche, tramite SMS, whatsapp, mail tramite affissione sulle bacheche della sede e del centro di controllo e delle sezioni comunali delle associazioni venatorie, albi pretori dei Comuni ricadenti nel territorio, comunicazioni postali solo in casi particolari, etc. secondo l'importanza e l'urgenza della cosa.

**In tale modo si ritiene conseguita la pubblicità degli atti.**

Resta comunque a carico dell'associato informarsi presso la segreteria del C.A., sul sito internet circa le novità di regolamento, scadenze varie, chiusure anticipate, ecc. e pertanto non potrà essere considerata scusante alcuna l'ignoranza di aspetti o norme che potrebbero comportare sanzioni o problematiche in materia venatoria.

Il cacciatore associato deve comunque:

- Consentire al tecnico del centro di controllo l'eventuale prelievo di minime parti di tessuto od organi del capo per esigenze di analisi, studio etc.;
- Attenersi alle direttive del Comprensorio per chiusure di zone di caccia, sospensioni, turnazioni etc. avute tramite comunicazioni anche solo verbali, telefoniche etc. dai dipendenti, tecnici e presidente o delegato membro del Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione per esigenze particolari di tutela delle specie oggetto dell'attività venatoria, per sopravvenute variazioni alle normative vigenti o per qualunque giustificato motivo può sospendere, limitare o chiudere la caccia alle specie oggetto di caccia, sia di caccia programmata che di selezione, nell'ambito concesso dalle normative e previa richiesta alla Regione Piemonte, con dovuta pubblicità degli atti agli associati, qualora accettata.

## CACCIATORI TEMPORANEI

**Art. 15)** In relazione alle normative regionali, il C.A.CN5 prevede la possibilità di partecipazione alla caccia di selezione ungulati ed alla caccia programmata al cinghiale per cacciatori non associati (Temporanei) secondo quanto di seguito previsto.

Il cacciatore temporaneo dovrà presentare apposita domanda su relativo modulo presso la segreteria del Comprensorio, o tramite fax o mail, documentando il solo possesso di abilitazione venatoria in corso di validità.

Per la caccia di selezione, il periodo massimo di giornate consentite, per richiesta, è nel numero di 4 (in periodi di due giorni) pagate anticipatamente per il numero di giornate richieste; il periodo minimo d'uscita è fissato in due giornate. In caso di impossibilità pratica dell'attività venatoria dovuta a condizioni meteo avverse, constatate dall'associato accompagnatore, sarà permesso il recupero dell'uscita.

In caso d'abbattimento il cacciatore temporaneo verserà le quote previste all'art. 7). Altresì in caso di ferimento e di non recupero dell'animale, il cacciatore temporaneo sarà tenuto al versamento di una penale prevista all'art. 7).

Sono altresì organizzabili assegnazioni plurime di specie diverse o della stessa specie (con esclusione del camoscio) abbattibili anche nella stessa giornata.

Il cacciatore temporaneo è tenuto a presentare prima dell'uscita di caccia documentazione attestante la taratura della carabina secondo i parametri previsti dalla L.R. 5/2018, art. 12 comma 6 e dalla D.G.R. n. 130-9037 del 16/05/2019 e a verificare presso il Comprensorio anteriormente alla giornata d'uscita eventuali limitazioni di munizionamento, in relazione alla zona di caccia.

Il cacciatore sarà autorizzato nominativamente e accompagnato da incaricato dal Comitato di Gestione, con delega al Presidente, avente il possesso dei seguenti requisiti:

- Abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi;
- Abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati valida in Regione Piemonte;
- Comprovata esperienza di cinque anni per il prelievo selettivo in Piemonte della specie assegnata al cacciatore "temporaneo" o di caccia alla specie cinghiale;
- Non essere stato sanzionato, negli ultimi tre anni, per errori di tiro nel prelievo selettivo della specie oggetto di accompagnamento.

Costituirà inoltre titolo di prelazione aver esercitato:

- Almeno cinque anni la caccia nel territorio del C.A.CN5;
- Tre anni di partecipazione ai piani selettivi ungulati del C.A.CN5 per la specie oggetto dell'accompagnamento o tre anni di partecipazione alla caccia programmata al cinghiale nel C.A.CN5;
- Assenza di ulteriori violazioni negli ultimi cinque anni alla ex L.R. 70/96, L. 157/92, normative venatorie o regolamenti del C.A.CN5.

L'accompagnatore in caso d'errore di tiro o di violazioni alle disposizioni di legge o regolamentari del cacciatore verrà in ogni caso escluso dalla possibilità di ulteriori accompagnamenti dalla stagione in corso ed in quella successiva. In caso d'abbattimento da parte del cacciatore temporaneo di femmina allattante fuori dai parametri previsti dal regolamento della caccia di selezione, l'associato accompagnatore verrà escluso da assegnazione d'ungulati su capi con trofeo nella stagione in corso. In caso di abbattimento di femmina allattante (camoscio o capriolo) fuori dai parametri suddetti il cacciatore temporaneo sarà comunque gravato del raddoppio della quota d'uscita giornaliera. Nel caso di abbattimento regolare, il punteggio per l'abbattimento, previsto dall'art. 19 comma 3, verrà assegnato al cacciatore accompagnatore per la graduatoria di cui all'art. 19 comma 4; viceversa in caso di errore di tiro, l'accompagnatore, nella stagione venatoria successiva, verrà messo in ultima posizione nella relativa graduatoria per la caccia di selezione, nel caso di parità di punteggio.

Gli interessati dovranno comunicare per scritto su apposito modello del Comprensorio la loro disponibilità all'accompagnamento fermo i requisiti di cui sopra.

In caso di disponibilità all'accompagnamento l'associato del Comprensorio **non potrà richiedere o accettare alcun compenso dal cacciatore "temporaneo"**: maturerà un "bonus" di € 40,00 per ogni giornata d'accompagnamento da usufruire come sconto su proprie quote per la caccia di selezione nella stagione in corso o in quella successiva, con un massimo di € 120,00.

Il cacciatore accompagnatore potrà, qualora in possesso di autorizzazione per i piani selettivi, sfruttare la giornata d'accompagnamento anche come giornata di caccia di selezione, con il vincolo che dovrà favorire in ogni caso sempre l'abbattimento al cacciatore temporaneo e solo ad abbattimento avvenuto potrà cercare di effettuare il proprio abbattimento autorizzato. Qualora l'accompagnatore non riuscisse ad abbattere il proprio capo assegnato verrà comunque fatta recuperare la giornata d'uscita.

Il Comitato di Gestione, con delega al Presidente, corrisponderà inoltre al cacciatore accompagnatore un buono benzina di € 25,00 per l'eventuale uso del proprio veicolo nell'uscita di caccia.

Il Comitato di gestione, con delega al Presidente, al fine di doppiare il tiro in caso di ferimento, potrà autorizzare gratuitamente per singole giornate anche l'accompagnatore per l'abbattimento dello stesso capo assegnato al temporaneo.

I casi previsti dai precedenti commi costituiranno ovviamente per l'accompagnatore giornata di caccia ai fini del computo delle giornate settimanali consentite e dovranno pertanto comportare le usuali annotazioni sul tesserino venatorio.

Per la partecipazione all'attività di caccia programmata alla specie cinghiale il cacciatore temporaneo avrà come referente il cacciatore associato accompagnatore, che avrà comunque responsabilità anche di garante verso il Comprensorio, fermo restando l'autorizzazione preventiva per le uscite. Il cacciatore accompagnatore sarà dotato di blocchetti giornalieri per le uscite che dovrà provvedere alla relativa compilazione, inserimento in cassetta della zona di caccia, raccolta e versamento della quota giornaliera per conto del C.A.

**Il cacciatore temporaneo alla specie cinghiale non potrà detenere munizioni spezzata.**

## NORME DI SICUREZZA

**Art. 16)** Come previsto dalla L.R. 5/2018, durante l'esercizio venatorio è obbligatorio per tutti i cacciatori ed in tutte le tipologie di caccia, al fine di svolgere le attività in sicurezza, indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Gli inadempienti saranno passibili delle sanzioni pecuniarie previste dalle norme vigenti.

Si sottolinea comunque di mantenere sempre la massima osservanza delle distanze e delle norme di sicurezza previste dalle norme di legge.

## MEZZI CONSENTITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

**Art. 17)** Ai sensi della L. 157/92 e del Calendario venatorio della Regione Piemonte l'esercizio dell'attività venatoria è consentito con i mezzi di seguito riportati:

- Fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12: giustapposte o sovrapposte fino a due colpi, a ripetizione semiautomatica con caricatore adattato in modo da non contenere più di un colpo;
- Fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale, express o a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi, di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale.



- Fucile con due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;
- Arco (secondo le disposizioni regionali) e/o falco.

Per la caccia di selezione gli abbattimenti devono essere effettuati con fucile con canna ad anima rigata (a caricamento singolo manuale, express, combinato e semiautomatico) di calibro non inferiore a mm 6 per le specie camoscio e capriolo e non inferiore a mm 7 per il cervo (compreso il calibro 270), possibilmente dotato di cannocchiale.

Per la caccia al cinghiale viene consentito l'uso sia del fucile con canne ad anima liscia che ad anima rigata, anche semiautomatici, del fucile con canne combinate con le limitazioni per ogni tipo previste dalla L. 157/92 e dal calendario venatorio delle Regione Piemonte di cui al I comma del presente articolo.

L' utilizzo del fucile con canna ad anima rigata nella caccia alla volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Comprensorio; l'autorizzazione terminerà contestualmente alla fine del periodo della caccia programmata alla specie cinghiale. Pertanto nel mese di gennaio la caccia sarà consentita unicamente con fucile con canna ad anima liscia.

Il cacciatore è autorizzato per l'esercizio venatorio a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

## NORME SPECIFICHE PER LA CACCIA DI SELEZIONE UNGULATI (CAMOSCIO, CAPRIOLO E CERVO)

**Art. 18)** In attuazione di quanto previsto dalle "Linee guida per l'organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo dei bovidi e dei cervidi selvatici nella Regione Piemonte" in merito alla modalità A dell'allegato 2- secondo quanto stabilito con D.G.R. n° 60-3950 del 29.05.2012, è previsto l'accorpamento di alcune classi, in "categorie" di prelievo come di seguito riportato:

SPECIE	CATEGORIE DI PRELIEVO		
CAMOSCIO	CLASSE 0	Soggetto di 0 anni	Capretto maschio e femmina
	CLASSE I	Soggetto di 1 anno	Yearling maschio o femmina
	CLASSE II-III (ADULTO)	Maschio di 2 o più anni	Sub-adulto e adulto
	CLASSE II-II (ADULTO)	Femmina di 2 o più anni	Sub-adulto e adulto
CAPRIOLO	CLASSE 0 e FEMMINA I-III	Soggetto di 0 anni e femmina classe (I-III)	Piccolo maschio o femmina e femmina adulta I-III
	CLASSE MASCHIO I-III (ADULTO)	Maschio di 1 o più anni	Sub-adulto e adulto
CERVO	CLASSE 0 e FEMMINA I-III e CLASSE I	Soggetto di 0 anni e femmina (classe I-III) Soggetto maschio di 1 anno	Piccolo maschio o femmina e femmina adulta I-III Fusione
	CLASSE MASCHIO II-III	Soggetto maschio di 2-5 anni	Sub-adulto
		Soggetto maschio di 6 o più anni	Adulto

La caccia, che si svolgerà secondo i criteri di cui al punto 1 – modalità A dell'allegato 2 delle Linee guida regionali, può essere esercitata sino al raggiungimento del 90% del piano previsto per ciascuna specie o classe di tiro. Raggiunta questa soglia di salvaguardia, i capi ancora disponibili vengono assegnati nominativamente per sesso e classe di età, secondo le priorità di cui all'art. 19.

**Art. 19)** La domanda con la richiesta di partecipazione alla caccia di selezione agli ungulati dovrà essere inderogabilmente effettuata entro il 29/07/2022 presso la segreteria del Comprensorio o inviata tramite fax/posta elettronica.

In riferimento all'art. 12, comma 6 della L.R. 5/2018, possono svolgere la caccia di selezione solo i cacciatori in possesso, al momento della consegna del tesserino regionale, di attestato di partecipazione a prova di tiro rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale o di poligono privato autorizzato con licenza di pubblica sicurezza. L'attestato di partecipazione ha validità di sessanta mesi ed è sottoscritto dal direttore di tiro o dall'istruttore di tiro, abilitati a seguito dell'autorizzazione prevista dagli articoli 9 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Verranno comunicate ulteriori specifiche, in relazione alle normative regionali.

Nella domanda di partecipazione, al cacciatore verranno richieste le proprie preferenze per le specie, per il distretto di caccia e per la classe di tiro.

Il Comitato di Gestione del Comprensorio procederà all'assegnazione del capo tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze espresse all'atto della domanda.

Nel caso non fosse possibile, come assegnazione, soddisfare le preferenze espresse e venisse dal cacciatore rifiutato il capo assegnato non verrà restituita la quota.

L'assegnazione sarà attuata in relazione alle preferenze espresse per specie, distretto, classe di tiro ed in riferimento alla seguente graduatoria meritocratica derivata dalle priorità e punteggi acquisiti.

Per esigenze di gestione le assegnazioni/riassegnazioni possono essere vincolate a specifici settori di caccia previsti dal Comitato di Gestione anche durante la stagione venatoria in corso, rientranti nei singoli distretti.

### **GRADUATORIA SELEZIONE UNGULATI:**

1. Mancata assegnazione (salvo rifiuto del cacciatore), di capo di ungulato oggetto dei piani selettivi nella stagione precedente;
2. Eventuale diritto di prelazione acquisito nella stagione precedente per l'abbattimento di capi d'ungulati sanitari non usufruito su riassegnazioni della stagione conclusa;
3. Classificazione a punteggio secondo i seguenti criteri (non cumulativi per singolo abbattimento):
  - 20 punti per l'abbattimento regolare nella stagione venatoria precedente di una femmina senza latte: per il camoscio classe II-III fino al termine della stagione venatoria, per i cervidi classe I-III fino al 15 novembre;
  - 19 punti per l'abbattimento regolare di un capo di classe 0, classe I o sub-adulto;
  - 18 punti per censimento alla specie capriolo/cervo;
  - 18 punti per censimento alla specie camoscio;
  - 8 punti per ogni abbattimento regolare dei capi assegnati nella stagione precedente: non verranno assegnati gli 8 punti previsti per l'abbattimento regolare in caso di abbattimento di MM di capriolo sottoclasse II - III a cacciatore che abbia avuto assegnazione MM con sottoclasse I, qualora previsto;
  - non verrà assegnato il punteggio per l'abbattimento del capo assegnato in caso di abbattimento di femmina con latte di capriolo/cervo prima del 15 novembre ed in ogni caso di camoscio.

A parità di punteggio non sarà assegnato un maschio adulto di qualsiasi specie a richiedente che lo ha già avuto, come prima assegnazione, nella stagione precedente, fatte salve la disponibilità di capi e la mancanza di richieste;

4. In caso di parità di punteggio di cui al precedente punto 3) verranno considerati i punteggi maturati (5 punti) dal cacciatore nelle seguenti attività purché ne venga comunicata per iscritto la volontà del cacciatore stesso entro il 14/05/2022 (viceversa i punteggi previsti dal presente punto 4) potranno essere usati solo per eventuali altre graduatorie del Comprensorio): partecipazione a mezza giornata dedicata al ripristino ambientale o lavori di gestione faunistica;

5. Età anagrafica ed eventuale sorteggio per ulteriori casi di parità in graduatoria e di preferenze espresse.

In conseguenza della suddetta graduatoria punti 3) - 4) sarà stilata e resa pubblica, entro il 28/06/2022, presso la segreteria del Comprensorio, la classificazione meritocratica di cui sopra per l'assegnazione dei capi. Eventuali richieste di chiarimenti o contestazioni sulla medesima graduatoria dovranno essere presentate per scritto inderogabilmente alla segreteria del C.A. entro il 29/07/2022.

**Non saranno previste assegnazioni a richiedente che non abbia maturato i seguenti punteggi minimi della graduatoria di cui sopra e non abbia partecipato ad almeno un censimento agli ungulati nella stagione in corso:**

- camoscio maschio o femmina: 36 punti;
- cervo maschio (I-III) o femmina (classe I-III): 36 punti
- capriolo maschio: 18 punti;
- cervo classe 0: 18 punti;

Eventuali domande di partecipazione ai piani di prelievo selettivi d'ungulati pervenute dopo il 29/07/2022 avranno quale singola assegnazione la classe di tiro femmina e/o piccolo della specie capriolo o di camoscio yearling o capretto con inizio dell'autorizzazione per la specie successivamente all'8 ottobre.

Le assegnazioni dei capi verranno effettuate presso la sede del Comprensorio alla presenza di almeno due membri del Comitato, tra cui il Presidente o delegato ed un dipendente facente funzione di segretario entro il 06/08/2022.

Qualora sia garantito un ungulato a tutti i partecipanti ai piani selettivi saranno possibili assegnazioni doppie, di seguito riportate, la cui richiesta potrà essere fatta all'atto della domanda di partecipazione da cacciatore avente un punteggio di graduatoria superiore a 40 punti e che abbia partecipato ad almeno due censimenti ungulati nella stagione in corso. Le domande di doppia assegnazione dovranno essere corredate con versamento all'atto della richiesta delle quote, di seguito riportate a titolo di caparra. La differenza sarà trattenuta a parziale conguaglio dal Comprensorio in caso di assegnazioni confermate, mentre sarà rimborsata in caso di unica assegnazione. Tale differenza non verrà restituita in caso di doppie assegnazioni confermate, ma non accettate.

Le quote per le assegnazioni plurime dovranno essere versate entro il ritiro della prima autorizzazione

Non potranno essere accettate domande di assegnazioni plurime con due capi della specie camoscio o cervo o due classi di tiro maschio, anche se di specie diverse.

Il cacciatore assegnatario di doppia assegnazione con classi di tiro di specie diverse potrà scegliere, in alternativa ai periodi di uscita previsti per i singoli capi con carniere giornaliero di un capo, un periodo unico di otto giornate autorizzate ma con carniere giornaliero di due capi.

Le autorizzazioni d'uscita per assegnazioni plurime, con periodo di sei giornate di caccia su sette autorizzate per capo, saranno accordate solamente nei primi periodi di caccia possibili per ogni specie, pur garantendo l'interruzione e la ripresa tra le due autorizzazioni di specie diversa (per esempio interruzione dell'autorizzazione al capriolo per uscire al camoscio e poi ripresa della caccia al capriolo assegnato per il residuo periodo d'autorizzazione).

Dopo la presentazione delle proposte dei piani selettivi alla Regione Piemonte, verrà redatta graduatoria delle assegnazioni (uniche o plurime) per le due specie oggetto di caccia di selezione e graduatoria degli eventuali esclusi: ovviamente l'ufficializzazione delle assegnazioni avverrà solo successivamente all'approvazione dei piani selettivi da parte della Giunta regionale.

### **Prospetto riepilogativo assegnazioni ungulati**

Possibilità assegnazione	Anticipo quota	Giornate autorizzate	Costi e riferimenti
Assegnazione singola camoscio/capriolo	€ 60.00	6 su 7	Art. 6
Assegnazione singola cervo	€ 60.00	8 su 8	Art. 6
Doppia assegnazione (NO 2 camosci NO 2 cervi NO 2 maschi)	€ 120.00	6 su 7 + 6 su 7 6 su 7 + 8 su 8 Oppure 8 giornate	Art. 6

**Art. 20)** Il Comitato di Gestione provvederà ad autorizzare nominativamente i cacciatori.

Ogni cacciatore autorizzato avrà a disposizione per ogni assegnazione di capriolo e camoscio 6 giornate di caccia di selezione a scelta su 7 autorizzate e per ogni assegnazione di cervo 8 giornate di caccia di selezione su 8 autorizzate, fermo il numero di giornate ancora disponibili da calendario.

Per le doppie assegnazioni/riassegnazioni con capi abbattibili anche nello stesso giorno il periodo autorizzato sarà di otto giornate consecutive, come richiamato dall'art. precedente.

Su richiesta del cacciatore assegnatario per documentati problemi di salute di una certa entità potrà essere concessa la sospensione del periodo di caccia autorizzato con ripresa successiva, fermo restando la disponibilità nei piani di abbattimento e del periodo di caccia.

Ai cacciatori ai quali non sarà stato possibile assegnare alcun capo delle specie oggetto della caccia di selezione, sarà garantita la priorità nelle eventuali riassegnazioni della stagione in corso o nelle assegnazioni della successiva stagione venatoria. In quest'ultimo caso, al termine dei periodi previsti per gli abbattimenti selettivi, verrà rimborsata la quota versata all'atto della domanda.

In caso di rifiuto del capo assegnato, la quota versata dal cacciatore all'atto della domanda non verrà restituita. Pertanto il mancato ritiro dell'autorizzazione entro un giorno antecedente la data dell'inizio del periodo di caccia assegnato verrà considerato come rinuncia da parte del cacciatore interessato.

### **ANNOTAZIONI ED OBBLIGHI DEL CACCIATORE PER LA CACCIA DI SELEZIONE UNGULATI**

**Art. 21)** Le uscite dovranno essere annotate obbligatoriamente, oltre che sul tesserino regionale e sull'autorizzazione del Comprensorio, su apposito blocchetto fornito di tagliandi madre/figlia di cui all'art. 9).

**Art. 22)** Il cacciatore sarà autorizzato alla caccia da apposita scheda nominativa, non cedibile, rilasciata dal Comprensorio e riportante il numero del contrassegno, le caratteristiche del capo da abbattere, il distretto di caccia e il periodo di autorizzazione.

Sul retro della predetta, il cacciatore dovrà segnare prima di ogni uscita il giorno di caccia.

Ad abbattimento avvenuto dovrà riportare il capo, l'ora ed il luogo dell'abbattimento stesso.

Tale scheda dovrà essere tenuta con il tesserino regionale ed esibita ad ogni controllo.

Parimenti dovrà essere consegnata al centro di controllo unitamente al capo abbattuto o restituita a fine periodo unitamente al contrassegno, di cui all'art. 10).

La scheda autorizzativa è strettamente personale e quindi non cedibile per alcuna ragione.

In caso di smarrimento della suddetta scheda nominativa il cacciatore dovrà presentare immediata denuncia alle Autorità pubbliche competenti e la contestuale comunicazione al Comprensorio (con copia della denuncia). La scheda non verrà sostituita ed il cacciatore perderà il diritto all'abbattimento per il periodo autorizzato rimanente.

### **MODALITA' DI PRELIEVO GENERALI UNGULATI**

**Art. 23)** Per le armi consentite per la caccia di selezione, si rimanda all'art. 17).

Devono essere tralasciati tentativi di tiro su lunghe distanze od in non ottimali situazioni di visibilità e di riuscita. Si invitano i cacciatori ad evitare tiri con l'animale in corsa.

È quantomeno opportuno e doveroso attuare la caccia di selezione con adeguata strumentazione ottica per la ricerca e l'individuazione del capo assegnato e, in caso di tiro, astenersi da tiri su lunghe distanze e comunque orientativamente sopra i 300 metri.

**Art. 24)** Gli abbattimenti dovranno essere effettuati prioritariamente nei confronti dei soggetti traumatizzati e/o defedati della specie assegnata, qualunque ne sia la classe d'età ed il sesso.

Tali capi vengono definiti sanitari qualora presentino le seguenti caratteristiche:

- Segni di malattia, lesioni o ferite pregresse (escluse quelle di giornata) denunciate dal cacciatore al momento della presentazione del capo presso il centro di controllo e di cui ne sia accertata l'esistenza da parte del tecnico addetto al controllo;
- Peso inferiore del 35% rispetto al peso medio della corrispondente classe di sesso ed età con riferimento a Cl. 0, Cl. I, sub-adulti e adulti. Il peso medio è desunto dai dati biometrici riportati nell'OGUR, visionabile sul sito internet del C.A. o in segreteria.
- Palco ancora in velluto, ad esclusione del fusone del cervo fino al 31 ottobre.

La scheda di rilevamento biometrico viene barrata nella apposita casella dal tecnico addetto al centro di controllo, il quale nello spazio riservato alle note, provvederà a riportare la causa attestante il prelievo sanitario.

L'abbattimento di un animale ritenuto sanitario dà diritto alla scelta della specie, della classe e del sesso per l'abbattimento di un capo nella stagione venatoria successiva o, laddove possibile, in quella in corso.

Gli animali abbattuti e riconosciuti come sanitari rientrano nel piano complessivo di prelievo per ogni specie.

Gli animali abbattuti che risultino ammalati devono essere sottoposti alla valutazione del Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio, per l'eventuale distruzione della carcassa. La non commestibilità sarà certificabile solo in presenza di tutti gli organi interni.

In tal caso, dell'avvenuta distruzione e delle relative modalità, deve essere redatto verbale dal Veterinario appartenente all'A.S.L. di riferimento.

I capi distrutti saranno conteggiati nei piani d'abbattimento selettivo, ma daranno diritto al cacciatore che ha effettuato tale abbattimento sanitario all'assegnazione di un ulteriore capo, anche se in esubero rispetto al piano di prelievo, con recupero eventuale della giornata d'uscita al termine del periodo autorizzativo. Il Comprensorio si riserva comunque la detenzione del trofeo e/o delle spoglie dell'animale.

Inoltre, nello spazio riservato alle note, il tecnico addetto al centro di controllo provvederà a riportare l'avvenuto interessamento dell'A.S.L. e la relativa distruzione della carcassa.

**Art. 25)** Al fine di evitare di lasciare sul territorio capi feriti, ogni cacciatore dovrà sempre controllare l'esito del tiro mediante verifica sul colpo. In caso di ferimento di un capo, si dovrà provvedere nei modi appropriati alla sua ricerca e, in caso negativo, a segnalarlo tempestivamente al C.A. al fine del tentativo di recupero con il cane da traccia, tramite unità cinofile autorizzate dal Comprensorio.

L'impiego delle unità cinofile resta a carico del Comprensorio, pur permettendo la presenza del cacciatore. Qualora la ricerca dovesse risultare infruttuosa, il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento, purché abbia comunicato il fatto tempestivamente.

Unitamente all'autorizzazione alla caccia di selezione potranno essere comunicati recapiti telefonici per l'attivazione delle unità cinofile da traccia che dovrà comunque essere sempre attivata dal Comprensorio: guardia, segreteria, centro di controllo o Presidente.

**Art. 26)** Successivamente all'abbattimento, **il cacciatore personalmente**, salvo eccezionali casi di forza maggiore, deve presentare in giornata il capo abbattuto al centro di controllo, di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Nel caso in cui il tecnico addetto al controllo riscontri un abbattimento "non conforme", salvo il caso che si tratti di un abbattimento sanitario, lo stesso provvederà a comunicare tale irregolarità al Presidente del C.A., oppure ad un suo delegato, il quale dovrà darne tempestivamente notizia alla Provincia di Cuneo entro 7 giorni.

È definito "non conforme" l'abbattimento di un capo che non corrisponde per specie, sesso e classe di età a quanto previsto dalla scheda di assegnazione.

L'abbattimento di una sottoclasse diversa (se prevista) da quella assegnata non rappresenta un errore di tiro e pertanto non sono applicabili a tale ipotesi le sanzioni di cui alle normative vigenti.

Eventuali contestazioni rispetto alle valutazioni del tecnico sulla non conformità del capo devono essere segnalate per iscritto entro 3 giorni al Presidente del Comprensorio per la convocazione della commissione "tiri difformi", unitamente al versamento di una caparra di € 50,00. Tale caparra verrà rimborsata unicamente in caso di esito positivo del ricorso.

Ai fini del ricorso, il cacciatore dovrà permettere di conservare, presso il centro di controllo, la testa dell'animale o quanto altro richiesto dal tecnico.

Il ricorso sarà risolto entro 15 giorni da una commissione composta da un tecnico faunistico del Comprensorio, da un rappresentante della Provincia di Cuneo e da un rappresentante della Regione Piemonte.

L'esito del ricorso sarà comunicato al cacciatore al termine della seduta.

In ogni caso verranno esclusi da eventuali seconde assegnazioni (con perdita della caparra di partecipazione alla selezione) o da ulteriori riassegnazioni i cacciatori che nella stagione corrente siano incorsi in qualsiasi infrazione della normativa venatoria vigente o dei regolamenti, nonché quanti abbiano effettuato l'abbattimento di un capo non conforme.

La presentazione al cento di controllo di una femmina di capriolo o cervo o camoscio privata dell'apparato mammario, in modo che non sia possibile accertarne lo stato di lattazione, equivale all'abbattimento di una femmina con il latte. In caso di errore di tiro il cacciatore sarà tenuto a versare a saldo, in caso positivo, la differenza della quota tra l'animale abbattuto e quello assegnato. Inoltre in caso di abbattimento di capo con trofeo dovrà regolarizzarne la relativa quota sui parametri delle quote dei trofei previste per i cacciatori temporanei ed in ogni caso, anche con relativa quota versata, il Comprensorio si riserva la detenzione del trofeo.

### MODALITA' PER IL PRELIEVO SELETTIVO PER LA SPECIE CAPRIOLO

**Art. 27)** Rispettivamente i piani selettivi dei singoli distretti proposti alla Regione Piemonte e approvati dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 14-5449 del 29/07/2022 sono così suddivisi:

- *Valle Pesio e Bisalta* – n° 38 capi: 12 maschi (I-III), 13 femmine (I-III) e 13 classe 0;
- *Destra orografica Valle Vermenagna* – n° 15 capi: 4 maschi (I-III), 5 femmine (I-III) e 6 classe 0;
- *Sinistra orografica Valle Vermenagna* – n° 16 capi: 5 maschi (I-III), 6 femmine (I-III) e 5 classe 0;
- *Valle Gesso* – n° 27 capi: 8 maschi (I-III), 10 femmine (I-III) e 9 classe 0.

**Art. 28)** La caccia di selezione al capriolo sarà praticata, nei periodi di calendario di cui all'art. 4), con l'assegnazione nominativa dei capi ad un numero di cacciatori richiedenti pari al numero di capi previsti dal piano di abbattimento. Saranno accorpate in un'unica classe di tiro femmine (classe I – III) e classe 0. Ovviamente, per non correre il rischio di sfiorare i piani previsti, potrà essere variata in ogni momento l'autorizzazione al cacciatore con il vincolo ad ogni classe di tiro.

### MODALITA' PER IL PRELIEVO SELETTIVO PER LA SPECIE CAMOSCIO

**Art. 29)** Rispettivamente i piani selettivi dei singoli distretti proposti alla Regione Piemonte e approvati dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 14-5449 del 29/07/2022 sono così suddivisi:

- *Valle Pesio, Bisalta e Vermenagna* – n° 63 capi: 19 maschi (II-III), 22 femmine (II-III), 16 classe I e 6 classe 0;
- *Valle Gesso* – n° 35 capi: 11 maschi (II-III), 12 femmine (II-III), 9 classe I e 3 classe 0.

**Art. 30)** La caccia di selezione al camoscio sarà praticata, nei periodi di calendario di cui all'art. 4), con l'assegnazione nominativa dei capi ad un numero di cacciatori richiedenti pari al numero di capi previsti dal piano di abbattimento.

**Art. 31)** Il cacciatore che partecipi per la prima volta alla caccia di selezione al camoscio dovrà essere accompagnato da cacciatore esperto nella caccia alla specie in questione, avente i requisiti previsti per l'accompagnamento del cacciatore temporaneo, di cui all'art. 15 comma 7.

### MODALITA' PER IL PRELIEVO SELETTIVO PER LA SPECIE CERVO

**Art. 32)** Il Comitato di Gestione ha deliberato di non richiedere alcun piano di prelievo per la stagione 2022/2023.

### RIASSEGNAZIONI SUCCESSIVE DEI CAPI

**Art. 33)** Non costituirà diritto di prelazione alcuna per la riassegnazione dei capi il fatto di non aver eventualmente goduto per intero delle giornate autorizzate che rappresentano solamente, per ogni cacciatore, il numero massimo di uscite.

La domanda potrà essere presentata in qualunque momento successivo all'abbattimento del primo capo assegnato, anche presso il centro di controllo, o al termine del periodo di caccia del primo capo assegnato in caso di mancato prelievo.

Le riassegnazioni verranno effettuate considerando la tempistica di presentazione della domanda stessa, e cioè valutando il minor numero di giorni trascorsi dall'abbattimento del primo capo assegnato o dalla fine del relativo periodo autorizzato. In caso di domande presentate con la stessa tempistica le riassegnazioni verranno effettuate secondo la seguente graduatoria d'ordine meritocratico:

- Eventuale graduatoria d'esclusione dalla caccia di selezione della stagione in corso;
- Eventuale prelazione per abbattimento capo sanitario nella stagione in corso;
- Abbattimenti dei capi assegnati nella stagione in corso;
- Classificazione meritocratica a punteggio di cui all'art. 19) punto 3);
- Punteggi di cui all'art. 19) punto 4);
- Eventuale sorteggio per i casi di parità meritocratica.

La domanda di riassegnazione non è vincolante per il cacciatore: in caso di rifiuto del capo riassegnato il cacciatore perderà però la priorità acquisita; sarà vincolante per la proposta del C.A. la sola preferenza della specie.

Ulteriori richieste di riassegnazione potranno sempre venir presentate dopo l'abbattimento del capo od alla fine del periodo autorizzato.

Il cacciatore si impegna a versare, unitamente al conguaglio del primo capo se dovuto, l'importo relativo all'eventuale riassegnazione concessa entro due giorni lavorativi dalla conferma telefonica da parte della segreteria del Comprensorio.

Non si rilascerà altra autorizzazione senza la verifica del corretto versamento e qualora il versamento stesso non fosse fatto nei termini previsti, il cacciatore perderà il diritto acquisito per la riassegnazione.

**Art. 34)** Per la specie capriolo è consentita la riassegnazione:

- della classe di tiro maschio già successivamente alla data del 01/09/2022, ma limitatamente al mese di settembre solamente a richiedenti che abbiano partecipato ad entrambi i censimenti ungulati nella stagione in corso;
- delle classi di tiro femmina più piccolo con abbattimento anche nello stesso giorno dei due capi, con un periodo di otto giornate di caccia e quota di riassegnazione cumulativa di € 120,00;
- a far data dal 11/11/2022 esclusivamente per i casi sottoriportati le quote di riassegnazione rispettivamente del capriolo femmina e piccolo saranno di € 60,00 ed € 40,00:
  - a cacciatore che ha avuto almeno tre assegnazioni/riassegnazioni di qualunque specie;
  - a cacciatore che ha avuto almeno due assegnazioni/riassegnazioni di qualunque specie di capi singoli e abbia partecipato ai due censimenti d'ungulati previsti;

Non potrà essere autorizzato (tra assegnazioni e riassegnazioni) il prelievo **consecutivo** di più di due capi della specie camoscio ad eccezione in cui l'associato abbia già avuto assegnazione perlomeno di un capriolo. Il terzo capo della specie camoscio in ogni caso non verrà riassegnato prima del 26/10/2022 e a cacciatore che non abbia partecipato ai due censimenti d'ungulati nella stagione in corso.

Per la specie cervo non saranno consentite due assegnazione consecutive se non intervallate da assegnazione di altre specie.

Per esigenze di una più uniforme realizzazione dei piani di prelievo, il Comitato di Gestione, con delega al Presidente, sentito il tecnico faunistico incaricato, può riassegnare una classe di tiro o distretto diversi da quelli richiesti, anche se disponibile, mantenendo il costo del capo richiesto o quello del capo assegnato se minore;

L'abbattimento di una femmina di camoscio allattante per tutta la stagione venatoria o di una femmina di cervide allattante fino al 15 novembre comporta la mancata riassegnazione di capi adulti con trofeo nella stagione in corso.

### **Prospetto riepilogativo riassegnazioni ungulati**

Possibilità riassegnazione	Giornate autorizzate	Costi e riferimenti
Riassegnazione singola (camoscio o capriolo o cervo)	6 su 7 o 8 su 8	Art. 6
Riassegnazione capriolo F + P	8	€ 120,00 - art. 36
Riassegnazione capriolo F o P quote ridotte	6 su 7	F € 60,00 - P. 40,00 - Art. 36
Riassegnazione capriolo F + P quote ridotte	8	€ 100,00 - Art. 36

**Art. 35)** Ogni cacciatore è tenuto ad informarsi presso la segreteria del Comprensorio sull'andamento dei piani di prelievo nelle giornate precedenti l'uscita venatoria. Non potrà essere considerata scusante alcuna la disinformazione del cacciatore stesso in argomento per eventuali sanzioni o contraddittori.

Il Comprensorio provvederà comunque a rendere noti gli andamenti dei piani di prelievo con affissioni presso il centro di controllo, la segreteria del Comprensorio e sul proprio sito internet ([www.comprensorioalpinocn5.it](http://www.comprensorioalpinocn5.it)).

### **ALLEGATI**

**Art. 36)** La cartografia del Comprensorio, distretti, macroaree ed eventuali settori di caccia, ZPS, aree contigue ecc. possono essere reperiti sulla cartina del C.A. in uso ai cacciatori e/o richiedendo dettagli in segreteria.

## **NORME SPECIFICHE PER LA CACCIA ALLA TIPICA FAUNA ALPINA MINORE (FAGIANO DI MONTE E COTURNICE)**

### **SPECIE OGGETTO DI CACCIA**

**Art. 37)** Sono cacciabili unicamente il fagiano di monte e la coturnice con i seguenti piani d'abbattimento: n. ... fagiani di monte e n. ... coturnici, approvati dalla Giunta regionale con delibera n. .... del .....

### **DISTRETTI DI CACCIA**

**Art. 38)** Il territorio del Comprensorio è diviso in tre distretti per il fagiano di monte (Valle Pesio e Bisalta, Valle Vermenaga, Valle Gesso) mentre è unico il distretto per la coturnice.

All'inizio della stagione venatoria per la tipica fauna alpina minore il cacciatore autorizzato non è vincolato ad un distretto specifico mentre successivamente potrà essere chiusa la caccia ad una o entrambe le specie in uno o più distretti per esigenze di corretta realizzazione dei piani.

Parimenti potrà essere sospesa o chiusa la caccia sul territorio di uno o più comuni od in una o più delle seguenti macro-zone di caccia:

- **Valle Vermenagna:** da Goderie a Creusa; da Fascia a Costa Rossa; da Boaria a Forte di Tenda, da Pernante a Rocca dell'Abisso; da Limonetto a Montevecchio.
- **Valle Pesio e Bisalta:** da Fontana Sap (monte Pigna) a Piastra; da Gias Morteis a Porta Mirauda; Valle Colla.
- **Valle Gesso:** da Entracque a Garbella; da Arpione a Andonno; da Infernotto a Roaschia.

Per particolari esigenze gestionali il Comitato di Gestione potrà richiedere alla Regione Piemonte la sospensione o la chiusura anticipata dell'attività venatoria alle specie oggetto di caccia.

## PARTECIPANTI AI PIANI

**Art. 39) In relazione alle normative vigenti della Regione Piemonte ogni associato ha la possibilità di cacciare la tipica fauna alpina minore solamente nel Comprensorio di residenza venatoria, ad eccezione degli associati extra-regionali che sceglieranno di cacciare unicamente la tipica alpina nel C.A.CN5.**

Sono autorizzati dal Comitato di Gestione, con specifico timbro sul tesserino regionale, coloro che hanno fatto domanda di partecipazione scritta (su modello del C.A.) e versato la quota di partecipazione di cui all'art. 6) del presente regolamento inderogabilmente entro il 29/07/2022. In caso di rinuncia dell'autorizzazione alla partecipazione ai piani numerici di prelievo la quota versata non verrà restituita.

Le domande presentate successivamente al 29/07/2022 comporteranno una quota di € 120,00 e concorreranno in graduatoria dopo le domande presentate regolarmente indipendentemente dal punteggio.

Essendo però previsto dalla normativa regionale il limite massimo di 2,5 cacciatori per il totale di capi concessi nei piani d'abbattimento verrà considerata la seguente graduatoria meritocratica tra coloro che hanno presentato domanda. Nel caso di esclusione dalla caccia alla tipica alpina minore la quota versata verrà rimborsata.

## GRADUATORIA A PUNTEGGIO

- 40 punti per la partecipazione con cane da ferma a censimento estivo;
- 20 punti per la partecipazione a censimento primaverile;
- 8 punti per ogni mezza giornata di lavoro, attività, ripristino o miglioramento ambientale per tipica fauna alpina minore o avifauna in generale;
- 5 punti per ogni abbattimento regolare;
- 4 punti per partecipazione ad eventuali aggiornamenti sui censimenti;
- 2 punti per ogni anno di caccia alla tipica fauna alpina minore nel Comprensorio con un massimo di 10;
- 2 punti per uscita di caccia alla tipica fauna alpina minore con regolare tagliando ed annotazioni previste nella stagione precedente

Per casi di parità di punteggio acquisito verranno considerate le seguenti priorità:

- Residenza nel territorio del comprensorio;
- Residenza in provincia di Cuneo;
- Residenza in Piemonte;
- Residenza in altre regioni italiane;
- Età anagrafica;
- Sorteggio.

**Il cacciatore che non partecipa ad almeno uno dei censimenti per la tipica fauna alpina, indipendentemente dal punteggio conseguito l'anno precedente, verrà posto in ultima posizione in graduatoria**

## ASSEGNAZIONI NOMINATIVA DEI CAPI

**Art. 40)** Al raggiungimento della soglia di 1 – 3 capi mancanti al completamento dei piani per ogni singola specie cacciabile i capi restanti verranno assegnati, per singole giornate di caccia, nominativamente a cacciatori secondo i seguenti criteri di priorità:

- punteggio della graduatoria di cui all'art. 39;
- maggior numero d'uscite nella stagione in corso;
- residenza nei comuni del C.A.CN5;
- residenza in provincia di Cuneo;
- età anagrafica;
- sorteggio;

N.B.: Il cacciatore beneficiario dell'assegnazione potrà far autorizzare (ovviamente per il solo singolo capo) anche un compagno che ha svolto tale tipologia di caccia nella stagione in corso.

# NORME SPECIFICHE PER LA CACCIA AL CINGHIALE

## METODO DI PRELIEVO, SUDDIVISIONE TERRITORIALE

**Art. 41)** In relazione alla D.G.R. n. 17-5754 del 06/05/2013 "Linee guida per la gestione ed il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte", alla D.G.R. n. 28-5381 del 15/07/2022 di approvazione del Calendario Venatorio Regionale, alle Ordinanze e Decreti del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte sul contenimento della specie ed al PRIU Piemonte (Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l' eradicazione della peste suina africana) il Comitato di Gestione del C.A.CN5 ha deliberato di far esercitare la caccia alla specie nelle seguenti modalità: caccia programmata e di selezione.

### CACCIA PROGRAMMATTA

**Art. 42)** Il territorio del C.A.CN5 rimane suddiviso in n. 4 distretti di caccia al cinghiale per esigenze gestionali e statistiche: valle Gesso, valle Vermenagna, valle Colla e valle Pesio.

Ogni cacciatore non è vincolato ad alcun distretto o settore di caccia salvo esigenze particolari di gestione dopo delibera del Comitato.

L' attività venatoria viene svolta in forma libera nei giorni richiamati all'art. 4.

**Art. 43)** Gli associati che intendono praticare la caccia programmata alla specie dovranno comunicarlo entro il ritiro del tesserino o successivamente, pagando la relativa quota di cui all'art. 6 del presente regolamento. Il Comprensorio provvederà ad autorizzare la caccia programmata al cinghiale con timbro e visto sul tesserino venatorio regionale.

### CACCIA DI SELEZIONE

**Art. 44)** I partecipanti ai piani selettivi degli ungulati ruminanti saranno autorizzati nei relativi giorni ed orari di uscita e nel distretto assegnato, purché in regola con la normativa sulla prova di tiro prevista dalla L. 5/2018 e successive D.G.R. regionali sia per i ruminanti che per il cinghiale, anche all'abbattimento di un capo della specie cinghiale.

Non viene richiesta ulteriore quota economica di partecipazione oltre a quella prevista al precedente art. 43.

**Art. 45)** Dalla fine del periodo di caccia programmata al cinghiale (19/12/2022) al 30/01/2023 gli associati già autorizzati alla selezione al cinghiale, al momento del ritiro del tesserino, potranno partecipare a Piani selettivi sulla specie in squadre anche con l'ausilio di cani. Tali squadre saranno costituite nel numero e nei partecipanti dal Comprensorio in relazione ai richiedenti e verranno abbinata a zone di caccia di media e bassa valle, scelte dal Comitato di gestione. Avranno un caposquadra e due vice nominati dal Comprensorio che dovranno esperire le operazioni di uscita (compilazione scheda, raccolta firme, imbuco etc.).

La partecipazione a questa tipologia di caccia di selezione non prevede ulteriore quota economica oltre a quella prevista al precedente art. 43).

### OBBLIGHI A CARICO DEI CACCIATORI

**Art. 46)** In relazione alla D.G.R. n. 26-7214 del 13/07/2018 ed alla normativa successiva intervenuta il Comprensorio ha optato di non far consegnare al centro di controllo i capi abbattuti della specie cinghiale sia in caccia programmata che nelle tipologie di caccia di selezione.

Il cacciatore dovrà far pervenire entro il giorno successivo all'abbattimento (in forma cartacea, mail, whatsapp, fax ed altri invii elettronici) la scheda rilevamento dati specie cinghiale debitamente compilata riportando il numero progressivo di etichetta.

Viene mantenuta obbligatoria, come da D.G.R. n. 13-3093 del 12/12/2011 della Regione Piemonte, a carico dei cacciatori l'analisi per la trichinella sui cinghiali abbattuti; la campionatura potrà essere consegnata dal cacciatore stesso entro il giorno successivo all'abbattimento presso il comprensorio con le seguenti modalità:

- prelievo all'evisceramento di opportuna parte di diaframma;
- inserimento del campione nella busta ricevuta dal Comprensorio, apponendo sulla stessa una delle numerazioni adesive (la stessa scritta sulla scheda d'abbattimento);
- mantenimento della busta con il campione in frigorifero (non freezer);
- consegna del campione entro le ore 8 del giorno successivo all'abbattimento al centro di controllo (se aperto), segreteria del Comprensorio o ponendolo nel frigorifero a disposizione all'ingresso del Comprensorio stesso.
- per la caccia di selezione al momento dell'abbattimento dovrà essere applicato al capo il relativo contrassegno e compilata la scheda autorizzativa.

Le suddette disposizioni verranno ribadite o delucidate all'atto della consegna del tesserino.

**Il costo per l'analisi della trichinella per campionature consegnate al C.A. sarà a carico del Comprensorio.** Il Comprensorio effettuerà comunque verifiche dell'effettuazione delle analisi della trichinella nei casi in cui il cacciatore non si sia avvalso della convenzione del Comprensorio.

Resta comunque a carico del cacciatore la responsabilità di legge per la mancata analisi.



## ARMI CONSENTITE PER LA CACCIA AL CINGHIALE

**Art. 47)** Per le armi consentite, si rimanda all'art. 17) del presente regolamento.

## NORMATIVA IN DIVENIRE

**Art. 48)** Si specifica che la suddetta regolamentazione per la caccia al cinghiale potrà subire delle variazioni in relazione alla normativa regionale ancora in possibile evoluzione secondo lo stato e gli sviluppi dell'epidemia della PSA (peste suina africana).

**Il Comprensorio, nel caso, renderà pubblicità degli atti secondo i mezzi in uso (mail, messaggistica whatsapp, affissioni, etc).**

## NORME SPECIFICHE PER LA CACCIA ALLE SPECIE MIGRATORIE

**Art. 49)** La caccia alla selvaggina migratoria per le specie previste da calendario venatorio regionale sarà consentita nei giorni di lunedì, mercoledì e domenica.

## NORME SPECIFICHE PER LA CACCIA ALLA VOLPE

**Art. 50)** La caccia alla specie volpe sarà consentita nei giorni di mercoledì, sabato (solo per gli autorizzati alla caccia di selezione) e domenica.

L' utilizzo del fucile con canna ad anima rigata nella caccia alla volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Comprensorio, mediante timbro sul tesserino; l'autorizzazione terminerà contestualmente alla fine del periodo della caccia programmata alla specie cinghiale.

Nel mese di gennaio è consentita la caccia alla specie volpe esclusivamente in squadra. Le squadre dovranno essere presentate su apposito modello alla segreteria del comprensorio entro il 16/12/2022 da un referente caposquadra con l'indicazione di due vice. Successivamente a tale data eventuali singoli cacciatori potranno far richiesta al comprensorio di inserimento solamente tramite i capisquadra con almeno due giorni di anticipo.

È consentito aderire ad una sola squadra e non è permesso il cambio.

Le giornate di caccia sono il mercoledì e la domenica.

L'uscita venatoria alla squadra è consentita solamente con un numero di partecipanti presenti minimo di 5.

Dovrà essere compilata una scheda da parte del caposquadra o di un vice con le presenze e le zone di caccia che dovrà essere inviata tramite whatsapp con le modalità riportate sulla scheda stessa.

Sono possibili unioni di più squadre secondo quanto previsto sulla scheda di uscita.

Potranno essere usati solamente fucili ad anima liscia con munizioni spezzate di dimensioni non superiori al doppio zero.

## NORMATIVE AREE A CACCIA SPECIFICA

**rinnovate con D.G.R. n. 38-5390 del 15/07/2022**

**Art. 51)** Il territorio venabile del C.A.CN5 comprende le seguenti A.C.S. (Aree a Caccia Specifica): in Valle Vermenagna A.C.S. "La Creusa" (comune Vernante) e "Cabanaira" (comune Limone Piemonte), in valle Gesso A.C.S. "Monte Cologné" (comune Roaschia) e in valle Pesio A.C.S. "Piancampo" (comune Chiusa di Pesio).

**Art. 52)** Le specie oggetto di caccia nelle A.C.S. sono il cinghiale, il capriolo, il camoscio, la volpe e, per quanto riguarda la "Creusa" e la "Cabanaira" il fagiano di monte e la coturnice.

L'attività venatoria si svolgerà con le relative modalità di seguito descritte.

**Art. 53)** Nelle A.C.S. "Creusa" e "Cabanaira" l'attività venatoria è consentita unicamente previa autorizzazione del Comprensorio con richiesta d'uscita almeno un giorno lavorativo antecedente. Le richieste di autorizzazione non potranno essere presentate prima di 7 giorni la data d'uscita richiesta.

Le domande avranno prelazione con carattere di temporaneità di presentazione.

Le giornate di caccia sono intese nei giorni di:

- lunedì, mercoledì e domenica per la caccia programmata al cinghiale;
- lunedì, giovedì, sabato e domenica per la caccia di selezione ungulati;
- mercoledì e domenica per eventuale ultimazione dei piani di prelievo per la tipica fauna alpina minore.

Le uscite di caccia per ogni specie saranno permesse solo con autorizzazione nominale scritta da parte del Comprensorio nei tempi previsti dal presente regolamento e comunque per non più di due cacciatori contemporaneamente per A.C.S. con prelazione per le uscite di completamento dei piani di prelievo della tipica fauna alpina minore.

**Art. 54)** Nelle A.C.S. "Monte Cologné" e "Piancampo" sarà possibile svolgere l'attività venatoria senza alcuna autorizzazione preventiva.

**Art. 55)** Nelle A.C.S. "Creusa" e "Cabanaira", per l'ultimazione dei piani d'abbattimento sulla specie fagiano di monte e/o coturnice, verranno consentite gratuitamente agli associati uscite nominali giornaliere in funzione delle domande espresse ed in relazione a quanto riportato all'art. 40). In ogni caso il cacciatore uscente per questo tipo di caccia nel territorio dell'A.C.S. "Creusa" o "Cabanaira" non potrà nella medesima giornata esercitare la caccia alla tipica fauna alpina nel rimanente territorio del Comprensorio.

**Art. 56)** In ogni A.C.S. del Comprensorio è vietato l'uso ed il possesso di munizioni spezzate, salvo che per eventuali battute alla volpe autorizzate o per quanto espresso per l'A.C.S. "Creusa" e/o "Cabanaira".

**Art. 57)** Nelle A.C.S. "Creusa" e "Cabanaira" per lo svolgimento dei piani selettivi ungulati i capi abbattuti delle specie camoscio e capriolo rientreranno nei piani d'abbattimento dei rispettivi distretti di caccia di selezione in cui ricadono le A.C.S.. Il cacciatore potrà essere autorizzato per singole uscite solamente per il capo di selezione già assegnato nel proprio distretto fermo restando la disponibilità di prelievo nel distretto della A.C.S. oggetto dell'uscita.

In ogni caso ogni singolo cacciatore non potrà superare le 5 uscite.

*Sono disponibili sul sito internet e presso la segreteria del C.A. cartine relative alle A.C.S..*

## ADDESTRAMENTO CANI

**Art. 58)** In relazione al calendario venatorio regionale, di cui alla D.G.R. n. 28-5381 del 15/07/2022 l'addestramento e l'allenamento dei cani nel territorio del C.A.CN5 è consentito, agli associati del C.A.CN5, secondo le seguenti modalità e periodi:

- a. Dal 15/08/2022 al 31/08/2022 è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani a quote inferiori a 1200 metri;
- b. Dal 01/09/2022 al 14/09/2022 è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani su tutto il territorio del Comprensorio nei giorni di lunedì, mercoledì e domenica.
- c. Dal 19/09/2022 al 31/12/2022 è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani nei giorni di lunedì, mercoledì e domenica previo autorizzazione scritta del Comitato di Gestione, con delega al Presidente, anche per quanto riguarda le zone.

L'addestramento dei cani nelle Z.P.S. può essere effettuato dal 01/09/2022 al 14/09/2022 compresi nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.

Le operazioni di addestramento e di allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle A.F.V. e A.A.T.V..

Non è consentito l'addestramento dei cani dalle ore 12,00 alle ore 16,00 nel mese di agosto.

## AREE CONTIGUE ED AREE PROTETTE

**Art. 59)** Sul territorio del C.A.CN5 sussiste un'area contigua denominata "Riserva naturale e area contigua Gesso Stura" di cui alla cartografia allegata all'art. 6 della L.R. n. 19 del 29/06/2009, reperibile dal sito internet del comprensorio e in segreteria dello stesso, gestita dalla Riserva Naturale e Area Contigua Gesso Stura.

Nelle aree contigue ai confini delle aree protette l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nel C.A..

## ZSC (ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE) e ZPS (ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE)

**Art. 60)** Per quanto riguarda l'attività venatoria nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS), seppur non in contrasto con il presente regolamento, si rimanda al calendario venatorio regionale e alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i. (Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte).

**Con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, la Regione Piemonte ha vietato l'utilizzo del munizionamento a piombo all'interno dei SIC, ZSC e ZPS.**

Si ricorda che qualunque attività venatoria ad eccezione della selezione ungulati è vietata nelle ZPS fino al 1° ottobre.

## REGOLAMENTO RIMBORSO QUOTE

**Art. 61)** Sono rimborsabili le quote associative versate al C.A. ed eventuali altri versamenti effettuati dai cacciatori, con domanda presentata tassativamente prima dell'inizio del periodo della pratica venatoria nei seguenti casi:

- Decesso;
- Malattia (associato o famigliari diretti) documentata da certificazione medica di una certa gravità, a discrezione del Comitato;
- Casi eccezionali di forza maggiore, a discrezione del Comitato;

Verranno altresì rimborsate al 50% le quote di partecipazione versate in caso di annullamenti o limitazioni dei piani di prelievo per deliberazioni regionali o ordinanze di pubblica autorità (non dipendenti o derivanti da scelte tecniche, gestionali o disposizioni del Comitato di Gestione) ai cacciatori che non hanno avuto la possibilità di usufruire almeno del 50% delle uscite per autorizzazione.

Verrà inoltre rimborsata la quota di partecipazione alla caccia di selezione, previa richiesta scritta del cacciatore, in caso di rinuncia di partecipazione ai piani di abbattimento selettivi per impossibilità di effettuazione di prova di tiro valevole, secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 6 della L.R. 5/2018 e s.m.i.

Le giornate perse a causa dell'impossibilità di uscita per la pandemia (quarantena o limitazione allo spostamento) potranno essere recuperate relativamente alla specie assegnata.

## REGOLAMENTO RACCOLTA PALCHI

**Art. 62)** La raccolta dei palchi è vietata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo.

Sarà invece consentita a partire dal 1° aprile:

- a tutti gli associati del C.A.CN5 gratuitamente;
- ai proprietari terrieri nei propri fondi ricadenti nel C.A.CN5
- ai richiedenti non associati al Comprensorio, previo pagamento della somma di € 50.00, con successiva relativa autorizzazione.

## NORME FINALI

**Art. 63)** Il cacciatore associato all'atto del ritiro del tesserino regionale prende atto ed accetta il presente regolamento; s'impegna a rispettarne le disposizioni contenute e le conseguenti direttive ed eventuali variazioni successive apportate dalla Regione Piemonte e comunicate in via anticipata anche solo verbalmente dal Comprensorio.

**Art. 64)** Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le normative di legge della Regione Piemonte ed i provvedimenti attuativi della Giunta Regionale.

Deliberazione della Giunta Regionale 15 luglio 2022, n. 28-5381

**Legge 157/1992, articolo 18. Legge regionale 5/2018, articolo 13. Approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2022/2023 e delle relative istruzioni operative supplementari.**

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in particolare, all'articolo 7, stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale); nel documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2014", elaborato dal Comitato scientifico Ornithology, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, nel 2014 e nel 2021, vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;

la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" è stata redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008;

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" come modificata dall'art. 42 della Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Comunitaria 2009), all'articolo 18, commi 1, 1 bis e 2 prevede rispettivamente l'elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo, il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, nonché la possibilità di apportare, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA) modifiche ai termini stabiliti di cui al primo comma; prevede, inoltre, che il calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria riguarda i seguenti oggetti le specie cacciabili e periodi di caccia; le giornate e orari di caccia; il carniere giornaliero e stagionale; l'ora di inizio e termine della giornata venatoria;

la Legge 2 dicembre 2005, n. 248, in particolare, all'articolo 11 – quaterdecies, comma 5, prevede che le regioni, sentito il parere del sopra citato Istituto, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla Legge n. 157/1992 citata, il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili;

con la legge 6 febbraio 2006, n. 66 è stata autorizzata l'adesione della Repubblica italiana "all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";

l'articolo 13 della legge regionale 19 giugno 2018 n. 5 ("Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria"), tra l'altro, stabilisce che:

"1. La Giunta regionale, sentiti l'ISPRA e la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 25, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell'articolo 18 della legge 157/1992 e dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e concernenti i seguenti aspetti:

- a) specie cacciabili e periodi di caccia;
- b) giornate e orari di caccia;
- c) carniere giornaliero e stagionale;
- d) giorni da destinare, per tutto il territorio regionale, alla caccia programmata;
- e) periodi e modalità di allenamento degli ausiliari".

2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione disciplina, altresì, il prelievo di ungulati, volpi, storne, pernici rosse, galliformi alpini ed altre eventuali specie.

3. Il prelievo della tipica fauna alpina è consentito esclusivamente tramite assegnazione nominativa in base a piani numerici di prelievo, basati su censimenti pre-riproduttivi e post-riproduttivi, proposti dai comitati di gestione dei CA e approvati dalla Giunta regionale. Il prelievo selettivo degli ungulati, fatta eccezione per la specie cinghiale, è consentita in base a piani di prelievo, basati su censimenti qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni di selvatici, proposti dai comitati di gestione dei CA e approvati dalla Giunta regionale”;

il comma 5 dell’articolo 2 della citata legge, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 15/2020 esclude dal prelievo venatorio le seguenti specie: mestolone, porciglione, frullino, pavoncella, combattente, moriglione, merlo, lepre variabile;

l’articolo 23, comma 1, lettera gg), della citata legge come sostituito dal comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 15/2020, sancisce il divieto dell’esercizio venatorio nelle prime due domeniche del mese di settembre.

Visti:

la direttiva n. 147/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

la direttiva n. 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (Codice dell’ambiente);

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. ed in particolare l’art. 18 ai sensi del quale “le Regioni pubblicano entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all’intera annata venatoria”;

il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19 gennaio 2015 “Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell’articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 157/1992”;

l’Ordinanza de Presidente della Giunta regionale, n. 15 del 15 marzo 2022 (“Legge regionale 30/1982, articolo 2, comma 2. Misure di regolamentazione delle attività venatorie e di controllo faunistico della specie cinghiale per l’eradicazione della Peste Suina Africana. Integrazione Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2022, n. 7”), come da ultimo modificata con Ordinanza n. 49 del 23 giugno 2022, che, nelle more dell’approvazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) previsto dal Decreto legge 17 febbraio 2022 n. 9 ed a parziale modifica della propria Ordinanza n. 7 del 22 gennaio 2022, ha disposto urgenti e mirate misure di depopolamento delle popolazioni selvatiche della specie cinghiale, stabilendo in particolare che tali misure, da aggiornarsi in funzione dell’evolversi della situazione epidemiologica ed in base alle previsioni contenute nell’emanando Piano regionale, si applichino con decorrenza immediata e valgano in relazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e, comunque, sino al 30 settembre 2022.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, l’applicazione della citata Ordinanza incide sulle disposizioni del redigendo calendario venatorio regionale 2022-2023 in quanto:

nella zona II Reg. Ue 2022/440 (zona infetta A1 della citata Ordinanza), l’esercizio dell’attività venatoria è limitata alla caccia di selezione al capriolo;

nella zona I Reg. Ue 2022/440 (zona di sorveglianza attiva A2) è consentita esclusivamente l’attività venatoria in caccia di selezione senza ausilio dei cani; in entrambi le zone l’attività

venatoria è consentita nel rigoroso rispetto delle norme di biosicurezza previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2022, n. 34-4965;

nella zona indenne (zone A3 e A4 della citata Ordinanza) l'attività venatoria e il relativo calendario venatorio non subisce nessuna limitazione;

eventuali aggiornamenti sull'applicabilità delle disposizioni del suddetto calendario venatorio regionale nelle zone di restrizione, saranno oggetto di successivi provvedimenti, conseguenti all'evolversi della situazione legata all'emergenza della PSA e alle prescrizioni da parte degli organismi statali e del Commissario straordinario.

Dato atto, inoltre, che, ai fini di una maggior tutela della fauna selvatica, nel rispetto dei vincoli e dei criteri stabiliti dall'articolo 18 della legge 157/1992, e di quanto sopra evidenziato, quale esito istruttorio della suddetta Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, risulta opportuno, con riferimento alla stagione venatoria 2022/2023:

- autorizzare l'esercizio venatorio alle specie volpe, starna, pernice rossa, coturnice, pernice bianca e fagiano di monte, esclusivamente nel rispetto di piani numerici predisposti, sulla base delle stime della consistenza di ciascuna popolazione, dagli organismi di gestione in ogni Ambito Territoriale di caccia (ATC) e Comprensorio alpino (CA), ed approvati dalla Giunta regionale;

- ridurre, anche per la stagione venatoria 2022/2023, il carniere giornaliero ad un solo capo di lepre comune;

- non autorizzare il prelievo della specie tortora in armonia con quanto espresso dal Ministero della Transizione Ecologica con nota prot. 79230 del 20 luglio 2021;

- consentire, ai sensi della l.r. 5/2018, il prelievo delle specie coturnice pernice bianca e fagiano di monte, appartenenti alla tipica fauna alpina, in un solo Comprensorio alpino.

Premesso, inoltre, che:

l'esercizio venatorio alle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino, è consentito nel rispetto delle Linee guida per l'organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo dei bovidi e dei cervidi nella Regione Piemonte, approvate con D.G.R. 94-3804 del 27.4.2012 e s.m.i., sulla base di piani di prelievo selettivo, formulati per sesso e classi d'età ed articolati per distretti, approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle proposte degli organismi di gestione degli ATC e dei CA. L'autorizzazione della Giunta regionale è subordinata all'effettuazione di censimenti quantitativi e qualitativi volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani, nel rispetto di apposite linee guida approvate con la citata D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012 e s.m.i., che hanno recepito quanto previsto dalle "Linee guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi" elaborate dall'ISPRA;

con deliberazione n. 21-6368 del 17.09.2013, ai fini di realizzare il coordinamento previsto dall'articolo 10 comma 10 della l. 157/92 la Giunta regionale ha adottato la Proposta di Piano faunistico-venatorio regionale, il Rapporto Ambientale, la Valutazione di incidenza, il Piano di Monitoraggio e la Sintesi non tecnica, documenti tutti che contengono dati scientifici sulla distribuzione, lo stato e l'evoluzione delle specie faunistiche oggetto di prelievo venatorio e che evidenziano, altresì, in base alla consistenza numerica di ciascuna specie, il prelievo compatibile con la conservazione delle medesime specie in rapporto anche alla tutela dell'ambiente;

ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è stata avviata la fase di valutazione del procedimento di V.A.S. del Piano che si è conclusa con l'approvazione della D.G.R. n. 33-7337 del 31 marzo 2014 "D.lgs. 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, D.P.R. 357/1997, l.r. 19/2009. Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale. Espressione del Parere motivato di valutazione ambientale"; con D.G.R. n. 24-7585 del 12.05.2014, terminata la fase di V.A.S. è stata poi approvata la proposta di Piano faunistico-venatorio;

la citata Proposta di piano faunistico-venatorio regionale descrive, tra l'altro, lo "status" locale delle popolazioni delle specie oggetto di prelievo.

Dato atto che, come da documentazione agli atti, per la definizione del Calendario venatorio 2022-2023, la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura:

ha tenuto conto, così come negli anni precedenti, non soltanto dei dati trasmessi dagli ATC e CA relativamente al numero dei capi prelevati nel corso delle precedenti stagioni venatorie, dati che hanno evidenziato una presenza stabile delle medesime specie nel territorio piemontese, ma ha anche considerato il significativo costante calo del numero dei cacciatori attivi che nella stagione venatoria 2021/2022 risulta attestarsi intorno alle 17.990 unità (con un decremento quindi di circa 500 unità rispetto all'annata precedente), calo che, rispetto alle precedenti stagioni, ha, come logico comportato una riduzione della pressione venatoria (rapporto cacciatori/ettaro di superficie venabile);

ha previsto che, relativamente alla beccaccia, così come previsto dall'ISPRA ("Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi"), in caso di ondate di gelo che possono mettere a repentaglio la conservazione della specie, verrà disposta immediatamente la sospensione della caccia e la riapertura del prelievo dopo almeno 7 giorni dalla fine delle condizioni climatiche avverse e che dell'attivazione del sistema di allerta verranno tempestivamente avvisati gli ATC/CA per gli interventi sul territorio di competenza;

ha previsto che, anche per la stagione venatoria 2022/2023, così come per gli anni precedenti, non ci si avvarrà della possibilità di posticipare la data di chiusura della caccia alla prima decade di febbraio, come previsto dall'art. 18, comma 2, della citata l. 157/92 per quelle specie consentite dal documento "Key Concepts";

ha trasmesso all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) la proposta di calendario venatorio 2022/2023 che prevede carnieri giornalieri e stagionali per alcune specie migratorie, inferiori a quelli indicati dal medesimo Istituto nelle proprie Linee guida;

con nota prot. 11423 del 26.05.2022 ha richiesto al medesimo Istituto il prescritto parere sulla proposta di calendario venatorio per la stagione 2022/2023 e con nota prot. 15386/2022 del 16 giugno 2022 ha richiesto una integrazione in merito alla caccia di selezione ungulati;

in data 13.05.2022, così come previsto dall'articolo 13 della l.r. 5/2018, ha convocato la Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna (Commissione istituita con DGR n. 30-8557 del 15 marzo 2019) al fine di formulare eventuali osservazioni o proposte in ordine alla proposta di calendario venatorio 2022/2023;

ha valutato attentamente ogni singola proposta ricevuta dai Componenti della Commissione.

Preso atto delle note prot. n. 14673 del 10 giugno 2022 e prot. n. 16689 del 30 giugno 2022 con le quali l'ISPRA ha espresso il proprio parere in merito al calendario venatorio 2022/2023.

Dato atto che dall'analisi della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" emerge che sulle questioni non espressamente trattate all'interno di tali pareri, l'impostazione prospettata dalla Regione Piemonte è stata ritenuta condivisibile dall'ISPRA, che, però, si è espresso sfavorevolmente sui periodi proposti per la caccia all'avifauna, nei termini di seguito riportati:

- apertura della caccia a quaglia, fagiano, starna. Pernice rossa, germano reale, alzavola, fischione, canapiglia, beccaccino, gallinella d'acqua, folaga, codone, marzaiola, la terza domenica di settembre anziché il 01 di ottobre;

- chiusura della caccia alla beccaccia il 19 gennaio anziché il 31 dicembre, estensibile fino al 10 gennaio se supportata da una corretta gestione della specie basata su una pianificazione del prelievo a partire da un'analisi dei dati dei capi abbattuti e del monitoraggio della specie;

- chiusura della caccia al tordo sassello al 11 gennaio (dal 1° gennaio al 11 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo);

- chiusura della caccia alla cesena al 19 gennaio (dal 1° gennaio al 19 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo); per entrambi le specie (tordo sassello e cesena) l'ISPRA ritiene idonea l'adozione di un'unica data di chiusura coincidente con il 10 gennaio 2022;

- starna pernice rossa e fagiano, l'ISPRA ritiene che il prelievo venatorio non debba protrarsi oltre il 30 novembre; l'eventuale prolungamento della caccia al fagiano oltre il 30 novembre vanno subordinati alla verifica dello status delle popolazioni naturali;
- per quanto riguarda i lagomorfi (lepre comune, coniglio selvatico) per ragioni tecniche legate anche all'efficacia della vigilanza, l'ISPRA ritiene opportuno far coincidere la data di apertura della caccia alla piccola selvaggina stanziale con quella suggerita per i galliformi (01 ottobre 2022); stessa indicazione per la specie volpe;
- in merito al prelievo del cinghiale in forma non selettiva con anticipo al 19 settembre, l'ISPRA ritiene che tale anticipo non è coerente con il dettato della normativa nazionale e non è condivisibile sotto il profilo tecnico-scientifico;
- in merito alla caccia di selezione agli ungulati, l'ISPRA ritiene non condivisibile la programmazione dei periodi proposti per la specie cervo;
- infine l'Istituto ha espresso rilievi in ordine all'inizio dell'attività di addestramento cani alla metà del mese di agosto ritenendo che *“una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi giorni di settembre l'epoca di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio dopo le ore 18)”*.

Dato atto, a tale proposito, che, quale esito istruttorio della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, risulta che per giurisprudenza costante è possibile discostarsi dalle indicazioni fornite dall'Istituto purché siano motivate adeguatamente le scelte difformi; a tal proposito sono richiamate, in particolare:

la sentenza 24 febbraio 2011 n. 02443 del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio che dispone tra l'altro: *“l'articolo 7 comma 1 della legge 157/1992 qualifica l'ISPRA come organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province, la cui funzione istituzionale non può pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento in parte recepiti delle proprie scelte in materia di caccia, ma quella di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale e attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, il parere reso da tale Organo sul calendario venatorio può essere disatteso dall'Amministrazione regionale, la quale, però, ha l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l'hanno portata a disattendere il parere”*;

la sentenza 10 ottobre 2011 n. 01508 del Tribunale Amministrativo regionale del Veneto relativa al calendario venatorio nella quale si statuisce che, a fronte di motivazioni adeguate, i calendari venatori regionali possono discostarsi dal parere fornito dall'ISPRA, senza incorrere in vizi di legittimità; tale principio viene richiamato in numerose altre pronunce di recente pubblicazione (TAR Calabria - Sezione prima- sentenza n.00982/2020; TAR Toscana - Sezione seconda- sentenza n. 00698/2020).

Dato atto, inoltre, che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” avendo attentamente valutato i sopra richiamati pareri dell'Istituto, in parte li ha recepiti nella stesura finale e per quanto non recepito, al fine di contro dedurre alle osservazioni e alle indicazioni fornite dall'ISPRA, ha redatto una relazione tecnica che motiva con rigore scientifico le scelte effettuate in difformità.

Preso atto che con nota n. 13415 del 25 febbraio 2020, inviata ai Servizi Caccia e Pesca di tutte le Regioni, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: ha evidenziato come ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b) del D.lgs n. 152/06 e s.m.i. i Piani faunistico-venatori debbano essere assoggettati a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e contestuale Valutazione d'incidenza (VincA) per assicurare la compatibilità dell'attuazione delle previsioni di tale pianificazione con i siti Natura 2000 ed i relativi obiettivi di conservazione, segnalando altresì che tale adempimento era stato ribadito dalle “Linee Guida nazionali per la



valutazione d'incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4", approvate con l'Intesa del 28 novembre 2019 adottata in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra Stato e Regioni;

ha inoltre affermato che *“qualora i calendari venatori regionali discendano da strumenti pianificatori non sottoposti a procedura integrata VAS-VIncA e/o in assenza di obiettivi e misure di conservazione sito specifiche che forniscono indicazioni al riguardo della loro coerenza con le finalità di conservazione dei siti Natura 2000, risulta necessario provvedere ad una verifica del contenuto degli stessi, coerentemente a quanto previsto dall'art. 6.3 della direttiva Habitat”*, verifica che, secondo la nota del MATTM, può essere condotta attivando la fase di screening di incidenza, mediante la compilazione dell'apposito *format* allegato alle suddette Linee Guida nazionali da parte del proponente e la conseguente valutazione da parte dell'Autorità regionale per la VincA.

Dato atto che:

a tal fine, il Settore regionale “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, sebbene le disposizioni del redigendo Calendario venatorio contengano, nell'allegato B, punto 7 “Attività venatoria nelle aree della Rete Natura 2000 (Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CEE “Uccelli”)”, specifici riferimenti alla normativa di tutela per la rete Natura 2000, con nota n. prot. 15133 del 15 giugno 2022 ha ritenuto di rivolgere al Settore regionale Biodiversità e aree naturali della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, quale Autorità regionale per la VincA, istanza per lo screening di incidenza della proposta di Calendario venatorio per la stagione 2022/2023;

con successiva nota prot. n. 77705 del 22 giugno 2022 il Settore Biodiversità e aree naturali ha avviato il procedimento ai sensi del D.P.R. 357/1997 e s.m.i e della l.r. 19/2009 e s.m.i, art. 43;

con successiva nota prot. n. 16453 del 29 giugno 2022 il Settore regionale Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura ha inviato una proposta di calendario venatorio aggiornata ai sensi del parere ISPRA;

con Determinazione dirigenziale n. 339/A1601C del 11 luglio 2022 (*D.P.R. 357/1997 e s.m.i, l.r. 19/2009 e s.m.i, art. 43: fase di Screening di Valutazione d'Incidenza del Calendario venatorio per la stagione 2022/2023. Proponente: Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura*), il medesimo Settore Biodiversità e aree naturali, dato atto che nei siti della rete Natura 2000 presenti sul territorio piemontese (10 Siti di Importanza Comunitaria -SIC-, 124 Zone Speciali di Conservazione -ZSC- e 51 Zone di Protezione Speciale -ZPS-) operano già le Misure di Conservazione approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014, così come modificata dalle D.G.R. n. 22-368 del 29 settembre 2014, n. 17-2814 del 18 gennaio 2016, n. 24-2976 del 29 febbraio 2016 e D.G.R n. 1-1903 del 4/09/2020 nonché plurime Misure di Conservazione sito-specifiche e Piani di gestione vigenti relativi ai singoli siti individuati, ha concluso *“positivamente lo Screening d'incidenza, senza necessità di procedere a valutazione appropriata, della proposta di Calendario venatorio della Regione Piemonte per la stagione venatoria 2022/2023”*;

la stessa determinazione dirigenziale n. 339/A1601C del 11 luglio 2022, evidenzia come, in conformità a quanto previsto dalle “Linee Guida nazionali per la valutazione d'incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4”, approvate con l'intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 novembre 2019, la proposta di calendario venatorio 2022/2023 *“può considerarsi compatibile con la conservazione delle specie e habitat tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE Habitat e dalla Direttiva 147/2009/CEE Uccelli e con gli obiettivi di conservazione dei siti facenti parte della rete Natura 2000”*.

Ritenuto pertanto di:

- dare atto dell'esito positivo, di cui alla suddetta determinazione dirigenziale n. 339/A1601C del 11 luglio 2022 dello Screening di Valutazione d'Incidenza della proposta di Calendario venatorio per la stagione venatoria 2022/2023 effettuato dal Settore regionale Biodiversità e aree naturali;

- approvare, il calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2022/2023 e le istruzioni operative supplementari al predetto calendario venatorio, di cui rispettivamente all'allegato A ed all'allegato B, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- dare atto della relazione tecnica, di cui all'allegato C, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatta dalla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura";
- stabilire che ogni richiamo alle disposizioni del calendario venatorio contenuto nei precedenti atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, deve intendersi come riferito alle disposizioni del calendario venatorio approvato con la presente deliberazione.

Ritenuto, altresì, di demandare al Settore regionale Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura di provvedere, a fini informativi, alla pubblicazione del calendario venatorio e delle istruzioni operative supplementari sul sito del Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 5/2018:
  - il calendario venatorio per l'intero territorio regionale relativo alla stagione 2022/2023 così come riportato nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - le istruzioni operative supplementari riportate nell'allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto della relazione tecnica al calendario venatorio 2022/2023, di cui all'allegato C, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatta dalla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura";
- di dare atto, per le finalità di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., dell'esito positivo, di cui alla suddetta determinazione dirigenziale n. 339/A1601C del 11 luglio 2022, dello Screening di Valutazione d'Incidenza della proposta di Calendario venatorio per la stagione venatoria 2022/2023 effettuato dal Settore regionale Biodiversità e aree naturali;
- di stabilire che ogni richiamo alle disposizioni del calendario venatorio contenuto nei precedenti atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, deve intendersi come riferito alle disposizioni del calendario venatorio approvato con la presente deliberazione;
- di dare atto che, in applicazione della citata Ordinanza della Giunta regionale, n. 15 del 15 marzo 2022 e ss.mm.ii ("Legge regionale 30/1982, articolo 2, comma 2. Misure di regolamentazione delle attività venatorie e di controllo faunistico della specie cinghiale per l'eradicazione della Peste Suina Africana. Integrazione Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2022, n. 7"):
  - nella zona II Reg. Ue 2022/440 (zona infetta A1 della citata Ordinanza), l'esercizio dell'attività venatoria è limitata alla caccia di selezione al capriolo;
  - nella zona I Reg. Ue 2022/440 (zona di sorveglianza attiva A2) è consentita esclusivamente l'attività venatoria in caccia di selezione senza ausilio dei cani; in entrambi le zone l'attività venatoria è consentita nel rigoroso rispetto delle norme di biosicurezza previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2022, n. 34-4965;

nella zona indenne (zone A3 e A4 della citata Ordinanza) l'attività venatoria e il relativo calendario venatorio non subisce nessuna limitazione;

eventuali aggiornamenti sull'applicabilità delle disposizioni del calendario venatorio regionale 2022-2023 nelle zone di restrizione, saranno oggetto di successivi provvedimenti, conseguenti all'evolversi della situazione legata all'emergenza della PSA e alle prescrizioni da parte degli organismi statali e del Commissario straordinario.

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.  
- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", di provvedere, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 157/1992, alla pubblicazione, a fini informativi, del calendario venatorio e delle istruzioni operative supplementari sul sito regionale, al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione, escluso l'Allegato C, sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

## REGIONE PIEMONTE

CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE  
PER LA STAGIONE 2022/2023

L'esercizio venatorio nella stagione 2022/2023, è consentito con le seguenti modalità:

1) SPECIE E PERIODI DI ATTIVITÀ VENATORIA

1.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:

- a) - nelle giornate del 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14 e 15 settembre, negli ATC qualora deliberato dai rispettivi Comitati di gestione, nelle Aatv e Afv in zona di pianura, esclusivamente da appostamento temporaneo e con conseguente anticipo della chiusura nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dall'art. 18, della L. 157/1992:  
**cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, colombaccio;**
- b) - specie cacciabili dal 18 settembre al 4 dicembre:  
**lepre comune, coniglio selvatico;**
- c) - specie cacciabili dal 18 settembre al 19 gennaio:  
**minilepre;**
- d) - specie cacciabili dal 18 settembre al 13 novembre in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA e approvati dalla Giunta regionale:  
**pernice rossa, starna;**
- e) - specie cacciabili dal 18 settembre al 30 novembre:  
**fagiano;**  
il prelievo del fagiano è altresì consentito dal 1° dicembre al 31 dicembre esclusivamente in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa;
- f) - specie cacciabile dal 18 settembre al 31 ottobre:  
**quaglia**
- g) - specie cacciabile dal 1° ottobre al 30 novembre:  
**allodola;**
- h) - specie cacciabili dal 18 settembre al 19 gennaio:  
**germano reale, alzavola, marzaiola, canapiglia, fischione, codone, folaga, gallinella d'acqua;**
- i) - specie cacciabili dal 18 settembre al 19 gennaio:  
**beccaccino;**
- j) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 19 gennaio:  
**beccaccia;**  
la Regione Piemonte, per la salvaguardia della specie beccaccia, prevede la sospensione dell'attività venatoria con forti gelate, adottando il protocollo di emergenza "ondata di gelo" previsto da Ispra.
- k) - specie cacciabili dal 18 settembre 30 gennaio (dal 1° gennaio al 30 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo):  
**colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;**  
negli ATC, Aatv e Afv in zona di pianura, che stabiliscono la preapertura nel mese di settembre, la caccia termina al 12 gennaio.
- l) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre:  
**tordo bottaccio;**
- m) - specie cacciabili dal 1° ottobre all'11 gennaio (dal 1° gennaio al 11 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo):  
**tordo sassello;**

- n)** - specie cacciabili dal 1° ottobre al 19 gennaio (dal 1° gennaio al 19 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo):  
**cesena;**
- o)** - specie cacciabili dal 18 settembre al 30 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti dagli ATC, dai CA, dalle Aatv e dalle Afv, approvati dalla Giunta regionale:  
**volpe;**
- p)** - specie cacciabili dal 2 ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei CA e dai Concessionari delle Afv, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa:  
**coturnice, fagiano di monte, pernice bianca;**
- q)** - specie cacciabili, in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti secondo i criteri “Linee Guida Ungulati” stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa:  
**camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone e cinghiale;**

**Camoscio**

Classe	Periodo
Yearlings Cl. I (maschi/femmine) Maschi Cl. II-III	15 agosto - 15 dicembre
Classe 0 (maschi/femmine) Femmine Cl. II-III	1° settembre - 15 dicembre

**Capriolo**

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I-III	ATC	1° giugno - 14 luglio 15 agosto - 29 settembre
Femmine Cl. I -III e Cl. 0	ATC	1° gennaio - 15 marzo

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I-III	CA	1° giugno - 14 luglio 15 agosto - 14 novembre
Femmine Cl. I -III e Cl. 0	CA	15 settembre - 15 dicembre

Nella suddivisione dei periodi di prelievo i distretti di bassa valle dei CA possono essere assimilati a quelli degli ATC se le discriminanti sono documentate nella relazione dei piani di prelievo selettivo annuali.

**Cervo**

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I	ATC	1° agosto - 31 agosto
Femmine Cl. I - III e Cl. 0	ATC	1° gennaio - 15 marzo
Maschi Cl. I - II	ATC	1° ottobre - 15 marzo
Maschi Cl. III *	ATC	1° ottobre - 15 febbraio (dal 1° al 15 ottobre*)

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I	CA	1° agosto - 15 settembre
Femmine Cl. I - II - III e Cl.0	CA	15 ottobre - 24 dicembre
Maschi Cl. I - II* - III *	CA	1° ottobre - 24 dicembre (dal 1° al 13 ottobre*)

Nei distretti di bassa valle dei CA, che non includono quartieri di svernamento del camoscio, il prelievo del cervo è consentito fino al 31 dicembre.

Nei CA e nelle Afv caratterizzati da una bassa pressione venatoria giornaliera, nei quali è stabilito l'accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dal CA o dall'Afv, il periodo di caccia per il cervo maschio va dal 15 settembre al 30 gennaio, femmine classe I-II-III e vitelli classe 0, va dal 1° ottobre al 30 gennaio.

La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti deve essere documentata dal CA o dall'Afv nella relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali. Tutto quanto sopra a condizione che l'attività venatoria non arrechi effettivo disturbo presso i quartieri di svernamento del camoscio.

### NOTA:

\* dal 1° al 14 ottobre il prelievo del maschio, è consentito esclusivamente a chi pratica l'assegnazione nominativa (modalità A) delle Linee Guida regionali, tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- può essere assegnato, in rapporto 1:1, un numero massimo di cervi pari al 50% del piano dei maschi di classe II-III;
- le uscite di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull'intera superficie del "distretto cervo", suddiviso per settori con superficie non superiore ai 5000 ettari;
- il cacciatore autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio universitario in materia faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di "esperto accompagnatore caccia di selezione cervo" a seguito di specifico corso, ai sensi dell'art. 108, lettera c) della l. r. 1/2019, organizzato dalle Province e dalla Città Metropolitana in accordo con CA o Afv. Il superamento del corso dà diritto ad un attestato di "esperto accompagnatore caccia di selezione cervo" rilasciato dalle Province e Città Metropolitana. Per le finalità di cui sopra non sono riconosciuti attestati rilasciati da altre Amministrazioni od Organismi di altre Regioni, stante la diversità del contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quello delle altre regioni.

Il corso deve comunque prevedere -al minimo- le seguenti materie, riguardo alla specie:

- biologia e etologia;
- riconoscimento delle classi oggetto di prelievo;
- tecniche di prelievo;
- principi di balistica e norme di sicurezza.

### Muflone

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. II - III Yearlings (maschi)	ATC	15 agosto - 29 settembre
Tutte	ATC	2 novembre - 30 gennaio
Maschi Cl. II - III Yearlings (maschi)	CA	15 agosto - 15 dicembre
Tutte	CA	1° settembre - 15 dicembre

### Daino

Classe	Periodo
Maschi Cl. I	1° settembre - 29 settembre
Maschio Cl. I - II -III	2 novembre - 31 dicembre
Tutte	1° gennaio - 15 marzo

Nelle AFV caratterizzate da una bassa pressione venatoria giornaliera, e nelle quali è previsto l'accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'azienda, il periodo di caccia ammesso per il daino maschio va dal 1° ottobre al 30 gennaio.

## Cinghiale

Classe	Periodo
Striati - Rossi - Maschi - Femmine	19 marzo 2022 - 15 marzo 2023

- q) - specie cacciabile dal 18 settembre al 18 dicembre, in forma di caccia programmata;  
 - dal 19 dicembre al 30 gennaio con prelievo numerico-selettivo, anche con l'ausilio dei cani e suddivisione del territorio di ATC e CA in settori assegnati a singole squadre di cacciatori, secondo le specifiche disposizioni stabilite dalla Giunta Regionale:

**cinghiale**

Tutti gli istituti venatori (ATC, CA, Afv, Aatv), anche ai fini del Piano di depopolamento da attuarsi nella Regione Piemonte, -per il periodo compreso tra il 19 dicembre ed il 30 gennaio- deliberano piani numerico-selettivi per il cinghiale con la suddivisione territoriale dell'intero istituto in "zone" e li comunicano al Settore "Conservazione e Gestione Fauna Selvatica e Acquicoltura"; lo stesso Settore, previa istruttoria tecnica e verifica di coerenza con le disposizioni regionali ne propone l'approvazione alla Giunta regionale".

Per la specie minilepre (*Silvilagus floridanus*), stante lo status di specie alloctona al territorio italiano, gli Istituti di gestione venatoria non possono limitare il periodo di prelievo stabilito in Calendario ma possono definire cartograficamente i settori di presenza in cui consentirne la caccia.

Per la salvaguardia delle specie migratorie, la Giunta regionale può prevedere la sospensione dell'attività venatoria in caso di forti gelate.

Per la salvaguardia della specie lepre, gli ATC potranno ridurre l'orario giornaliero di caccia posticipando l'inizio o anticipando la fine dell'orario consentito dal calendario venatorio regionale.

1.2. L'esercizio venatorio nel mese di gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie:

- ungulati in prelievo selettivo;
- cinghiale e volpe, secondo le disposizioni stabilite dalla Giunta regionale, anche con l'ausilio dei cani;
- minilepre, con l'ausilio di un solo cane specialista;
- beccaccia e beccaccino, solo in forma vagante, con l'ausilio dei cani;
- nella zona faunistica di pianura agli anatidi, limicoli e rallidi; limitatamente ai terreni prossimi ai corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide -entro 100 metri da questi-, anche con l'ausilio dei cani;
- fagiano, negli istituti privati della caccia: Afv e Aatv, ove la specie è oggetto di incentivazione e di piani numerici di prelievo.

1.3. Negli istituti a gestione privata Afv con piani di incentivazione e numerici approvati dalla Regione, il prelievo per la starna e pernice rossa è consentito in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera d), fino al 13 dicembre; nelle Aatv, il prelievo della starna e pernice rossa è consentito, in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera d), fino al 30 gennaio; nelle Afv e Aatv, ove la specie è soggetta a piani di incentivazione e numerici, il prelievo al fagiano in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera e), è consentito fino al 30 gennaio.

**2) CARNIERE**

2.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:

- 2 capi di fauna selvatica stanziale di cui 1 sola lepre comune;
- 25 capi di minilepre;
- 20 capi delle specie migratorie, comprese cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia; di cui non più di 3 beccacce, 8 beccaccini, 5 quaglie, 10 allodole, 5 codoni; per un massimo complessivo di 10 capi tra anatidi, rallidi e limicoli al giorno;
- nel periodo dal 1° al 19 gennaio è consentito un prelievo massimo di 2 beccacce al giorno.

2.2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:

- a) cinghiale: 50 capi annuali, con il limite di 10 capi giornalieri in deroga al punto 2.1;
- b) coturnice, fagiano di monte, pernice bianca: complessivamente 4 capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, con il limite di 2 capi giornalieri per la coturnice e 1 capo giornaliero per fagiano di monte e pernice bianca;
- c) lepre comune: 5 capi annuali;
- d) starna e pernice rossa: 5 capi annuali per specie, nel rispetto di specifici piani di prelievo numerici, approvati dalla Giunta regionale;
- e) fagiano: 30 capi annuali;
- f) coniglio selvatico: 30 capi annuali

2.3. Per i cervidi e i bovidi il prelievo è stabilito in base ai piani, di prelievo selettivo, approvati dalla Giunta regionale.

2.4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie non superiore a: 20 beccacce, 25 quaglie, 30 beccaccini, 50 allodole, 35 tordi bottacci, 35 tordi sasselli, 35 cesene, 25 codoni, 25 canapiglie, 35 marzaiole, 35 fischioni, 35 folaghe, 50 alzavole, 50 germani reali, 50 gallinelle d'acqua e un totale massimo di 250 capi tra le specie colombaccio, cornacchia nera, grigia, gazza, ghiandaia.

Riguardo alla minilepre, stante lo status di specie alloctona, non è previsto un carniere stagionale.

### 3) GIORNATE E ORARI

3.1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.

3.2. Fermo restando il limite di cui al punto 3.1.:

A) negli ATC:

- a) l'attività venatoria, come caccia programmata, è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
- b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre.

I Comitati di gestione degli ATC stabiliscono, fermo restando il limite massimo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo selettivo -che possono anche coincidere con altre forme di caccia-;

B) nei CA:

- a) l'attività venatoria, come caccia programmata, è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
- b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre.

I Comitati di gestione dei CA stabiliscono, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo -che possono coincidere con le altre forme di caccia-. Qualora le giornate di caccia programmata siano inferiori rispetto al numero complessivo di cui al punto 3.1. a), il Comitato di gestione provvede a fornire idonea motivazione alla Regione che, previa verifica di correttezza, approva la limitazione.

3.3. Il prelievo delle specie migratorie è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. In ogni ATC e CA i Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite massimo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo o consentire la libera scelta al cacciatore;

- a) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;
- b) il prelievo della specie cinghiale, anche con l'ausilio dei cani, deve obbligatoriamente essere consentito per tre giornate la settimana nella forma della caccia programmata in ogni ATC e CA. I Comitati di gestione degli ATC e CA possono stabilire per tale forma di caccia anche la giornata del lunedì.



3.4. Ai sensi dell'articolo 18, commi 5 e 7 della Legge 157/92:

- 1 - l'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì;
- 2 - la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
- 3 - la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto;

3.5. La caccia alla beccaccia inizia un'ora dopo e termina un'ora prima degli orari di cui al punto 4); nel caso in cui sia deliberato dai rispettivi Comitati di gestione degli ATC o dei CA.

#### 4) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

4.1. L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili -arrotondati- desunti dall'Osservatorio Astrofisico di Torino:

- dal 1° al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;
- dal 1° al 30 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,15;
- dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 29 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 31 ottobre al 30 novembre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 30 gennaio: dalle ore 6,45 alle 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio: dalle ore 6,00 alle 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

#### 5) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

5.1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito con i seguenti mezzi:

- a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;
- b) fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;
  - a caricamento singolo manuale;
  - a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi.
  - a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente fino a cinque cartucce, limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale;
- c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 come indicato al punto 5.1. b);
- d) arco e falco.

5.2. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5.3. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito, nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, secondo le indicazioni riportate nelle "istruzioni operative supplementari".

5.4. Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/1992.

5.5. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare oltre alle armi consentite gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

#### 6) NORMA FINALE

## **ALLEGATO A**

Non sono da ritenersi valide le indicazioni contenute nel tesserino venatorio regionale, qualora risultino in contrasto con le disposizioni previste nel “Calendario Venatorio” stagione 2022-2023.

**“ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI”**

1) TESSERINO REGIONALE

1.1. I titolari di licenza di “porto di fucile per uso caccia” (compresi quelli residenti all'estero) che intendono esercitare l'attività venatoria nella Regione Piemonte, devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all'estero, devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva. Ai fini di monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati nell'attività venatoria, il Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A. adotta una scheda riepilogativa, su modello predisposto dalla Regione da consegnare ad ogni cacciatore ammesso. Sulla scheda il cacciatore deve annotare i capi abbattuti sul territorio regionale negli Istituti di caccia programmata durante l'intera stagione venatoria; nel caso di adesione a più A.T.C. o C.A. va compilata una scheda per ogni A.T.C./C.A. riportando su di essa i soli capi abbattuti nello specifico A.T.C./C.A.. Le schede devono essere singolarmente restituite compilate in ogni parte ai Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. entro il 28 febbraio 2023, per il successivo inoltro alla Regione dei dati in forma aggregata dei capi prelevati. Per le A.A.T.V. e A.F.V., si rinvia al punto 2. 2 delle presenti istruzioni operative.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria. Per la caccia di selezione, al momento della consegna del tesserino regionale, l'A.T.C. o il C.A. attesta il conseguimento dell'attestato di partecipazione a prova di tiro di cui al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore o, per i residenti nella Città Metropolitana di Torino, presso la Regione Piemonte - Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura - C.so Regina Margherita, 174 - Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l'attività.

1.6. Gli ATC/CA possono ammettere all'esercizio della caccia nel loro territorio i cacciatori extraregionali che ne facciano richiesta; dovranno a tal proposito essere predisposte delle graduatorie nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. 90-3600 del 19/03/2012, s.m.i.. Le percentuali previste dalla legge regionale 5/2018, possono essere modificate, su richiesta dei Comitati di gestione, dalla Giunta regionale secondo quanto disposto dall'articolo 12 comma 2 della l.r. 5/2018.

1.7. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica subito dopo l'abbattimento accertato. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.

1.8. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.9. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

1.10. L'utilizzo dei cani può essere autorizzato negli A.T.C. e nei C.A. dai rispettivi organismi di gestione, per la stagione venatoria di riferimento. Tale attività può essere esercitata:

- nei giorni indicati sull'autorizzazione nominativa rilasciata dai Comitati di gestione e negli orari previsti per l'attività venatoria;
- senza l'impiego dei mezzi di cui al punto 5) del Calendario venatorio 2022/2023;
- da chi abbia effettuato il versamento della relativa quota di partecipazione economica, stabilita dal Comitato di gestione per l'ammissione dei cacciatori, che non costituisce ammissione all'A.T.C. o C.A, anche senza il possesso del tesserino venatorio;
- mediante l'utilizzo, da parte di ogni soggetto autorizzato, di due cani o di cani appartenenti ad una muta specializzata a cui l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità.

## 2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.7 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi subito dopo l'abbattimento accertato. Nelle A.F.V. e A.A.T.V. il carnier per le specie di incentivazione faunistica è in deroga a quanto disposto al punto 2 dell'Allegato A. Entro il 28 febbraio 2023 le A.F.V. e le A.A.T.V. trasmettono alla Regione con scheda riepilogativa, su modello predisposto dal Settore, i dati sugli abbattimenti attuati nel loro territorio.

2.3. Gli uffici regionali competenti e gli A.T.C. ed i C.A. rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

2.4. Durante l'attività di prelievo selettivo degli ungulati e della tipica fauna alpina, il concessionario è tenuto a far applicare al capo, subito dopo l'abbattimento accertato, il previsto contrassegno inamovibile e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

## 3) PERIODO PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI

3.1. I Comitati di gestione dei C.A. possono autorizzare l'utilizzo dei cani finalizzato all'effettuazione delle "verifiche del successo riproduttivo" dal 14 agosto al 12 settembre, in apposite zone campione individuate dai Comitati di gestione, tutti i giorni della settimana esclusi il martedì e il venerdì.

3.2. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia può essere esercitare nell'ambito di caccia ove il cacciatore risulti ammesso all'esercizio dell'attività venatoria come segue:

- nei C.A.

dal 15 agosto al 31 agosto, a quote inferiori ai 1200 metri s.l.m.

dal 1° settembre al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia:

nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì;

- negli A.T.C., dal 15 agosto al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia, anche ai fini dell'effettuazione della verifica del successo riproduttivo o della presenza e stima di determinate specie faunistiche sul territorio:

nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì.

3.3. L'addestramento dei cani nelle Z.P.S. e nelle Z.S.C. ricadenti nel territorio degli A.T.C., dei C.A., delle A.F.V. e delle A.A.T.V. può essere effettuato a partire dal 1° settembre sino al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.

3.4. L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell'attività venatoria a determinate specie e può proseguire negli A.T.C. e C.A., nelle A.F.V. e A.A.T.V. fino al 31 dicembre compreso.

3.5. Le operazioni di addestramento e allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle A.F.V. e A.A.T.V..

3.6. Non è consentito l'addestramento dei cani dalle ore 12.00 alle ore 16.00 nel mese di agosto.

3.7. Durante l'addestramento, l'allenamento e le prove degli ausiliari, così come durante l'esercizio venatorio, è in ogni caso vietato l'uso di collari elettrici, fatta eccezione per i collari dotati di solo controllo di posizionamento globale (GPS) o di solo richiamo sonoro senza scarica elettrica.

#### 4) DIVIETI E LIMITAZIONI

4.1. Ai fini dell'applicazione del presente calendario venatorio, si applicano i divieti di cui all'articolo 21 della l. 157/1992 e all'articolo 23 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018.

4.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. possono autorizzare l'uso del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo di cinghiale e volpe come caccia programmata, sia nella caccia a squadre sia per il singolo cacciatore, qualora sussistano i presupposti morfo-altimetrici del territorio e le condizioni di copertura boschiva e vegetativa che permettano di svolgere l'attività venatoria in piena sicurezza.

4.3 Negli istituti a gestione privata della caccia, nella zona di pianura, le eventuali limitazioni all'uso del fucile con canna ad anima rigata sono stabilite dai concessionari delle singole aziende.

4.4. L'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Comitato di gestione di ATC e CA o dai concessionari delle singole aziende, negli istituti a gestione privata della caccia.

4.5. È altresì consentito l'uso del fucile con canna ad anima rigata qualora si predispongano appostamenti per gli ungulati; tali strutture non sono considerati appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della l. 157/1992.

4.6. Così come previsto dalla l.r. n. 5 del 19 giugno 2018 e ss.mm.ii., durante l'esercizio venatorio i cacciatori, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, debbono indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.

4.7. Il prelievo nei confronti della tipica fauna alpina, è comunque limitato al solo CA di residenza venatoria. L'autorizzazione al prelievo deve essere formalizzata, dal C.A. scelto come residenza venatoria, mediante l'apposizione di un apposito timbro sul tesserino venatorio regionale. I cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, possono essere ammessi al prelievo della tipica fauna alpina in un solo C.A. prescelto, anche se sprovvisti della residenza venatoria.

## 5) ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE

5.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 e s.m.i. ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nell'A.T.C. o C.A. interessato. Negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.), a coloro che siano autorizzati dal concessionario, sempre nel rispetto della normativa citata.

## 6) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

6.1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., disciplinano l'organizzazione del prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina nel rispetto delle Linee guida regionali e possono, altresì regolamentare la caccia a squadre, al cinghiale e alla volpe anche con l'ausilio dei cani. I Comitati di gestione possono regolamentare l'attività venatoria alla specie cinghiale, praticata in forma singola, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla DGR n.17-5754 del 06 maggio 2013 e ss.mm.ii. Allegato A) lettera B1 "prelievo in forma singola", purché non in contrasto con le disposizioni del presente calendario. I Comitati di gestione possono deliberare l'attuazione della zonazione per il prelievo del cinghiale ai sensi della D.G.R. sopracitata. I Comitati di gestione disciplinano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni di cui sopra si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 24, comma 1, lett. tt), della l.r. 5/2018. Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli A.T.C. e dai C.A. contrarie ai regolamenti regionali o comunque non previste dalle disposizioni vigenti.

6.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e i concessionari delle A.F.V. /A.A.T.V. rilasciano ai cacciatori i contrassegni previsti dalle disposizioni regionali. Esauriti i contrassegni regionali gli ATC/CA e le A.F.V /A.A.T.V. provvedono direttamente all'acquisizione dei contrassegni necessari che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'A.T.C. o del C.A., A.F.V. /A.A.T.V.;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

6.3. In alternativa all'acquisizione diretta dei contrassegni da parte delle A.A.T.V. e delle A.F.V., le stesse possono richiedere alle Associazioni o agli Enti a cui sono associati, di provvedere all'acquisizione dei contrassegni che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'Associazione o dell'Ente;

- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

L'Associazione o Ente che rappresenta le aziende, deve trasmettere al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, l'elenco nominativo delle aziende a cui ha fornito i contrassegni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei contrassegni forniti.

6.4. Tutti i contrassegni rilasciati ai cacciatori e non utilizzati, devono essere restituiti ai Comitati di gestione ed ai Concessionari entro e non oltre il 31 marzo 2023. Il Presidente del Comitato di gestione e i Concessionari devono comunicare alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 1, lett. p) della l.r. 5/2018.

6.5. L'organismo di gestione faunistico-venatoria trasmette il rendiconto dei contrassegni, consegnati e restituiti, al competente Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura entro il mese di aprile.

## 7) ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 (DIRETTIVE 92/43/CEE "HABITAT" e 2009/147/CEE "UCCELLI")

7.1. L'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000 è condotta nel rispetto delle misure di conservazione approvate con DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione." come modificata con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR n. 17-2814 del 18/01/2016, con la DGR n. 24-2976 e da ultimo con D.G.R. n. 1-1903 del 4/09/2020 (Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Modifica alla DGR n. 54-7409 del 07/04/2014, come da ultimo modificata con DGR n. 24-2976 del 29/02/2016, in ottemperanza all'articolo 16 della legge regionale 15/2020.

L'attività deve altresì essere conforme con le eventuali ulteriori norme in essere relative alla Rete Natura 2000 quali: piani di gestione, misure di conservazione sito specifiche, specifici provvedimenti prescrittivi adottati dalle Strutture competenti a conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009.

7.2. Per le violazioni alle disposizioni di cui al punto precedente si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 della l.r. 19/2009 come sostituito dal comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 19 del 2018 o prevista dall'art. 24, comma 1, lett. tt) della l.r. 5/2018.

7.3. Nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria in forma vagante è consentito esclusivamente nelle giornate di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia agli ungulati.

## 8) PUBBLICITA' DEGLI ATTI

8.1. I Comitati di gestione di A.T.C. e C.A. e i concessionari di A.A.T.V. e A.F.V. devono dare adeguata pubblicità, anche attraverso i loro siti internet, al calendario venatorio, alle istruzioni operative supplementari ed alle modifiche dei periodi dell'attività venatoria. A tale scopo le predette disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell'apposita sezione del Sito "Caccia, Pesca e acquicoltura" all'indirizzo:

8.2. I Comitati di gestione, di A.T.C. e C.A. e i concessionari di A.A.T.V. e A.F.V., devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piani di prelievo selettivi per le specie: cervo, capriolo, camoscio, muflone, daino e cinghiale in selezione; piani numerici per le specie: coturnice, fagiano di monte, pernice bianca, starna, pernice rossa, fagiano, volpe;
- chiusura della caccia a quelle specie il cui piano di prelievo è stato completato.

8.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria di A.T.C. e C.A. e i concessionari di A.F.V. e A.A.T.V., devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a informare i cacciatori della presenza delle ZPS e ZSC sui territori di competenza e delle relative limitazioni.